

CXX^a TORNATA**LUNEDÌ 7 DICEMBRE 1931 - Anno X****Presidenza del Presidente FEDERZONI****INDICE**

Commemorazioni (dei senatori Lusignoli, Fadda, Tecchio, Amero d'Aste Stella, Cito Filomarino, Beria d'Argentine, Setti, Stoppato, Rota Attilio, Cattaneo, Valvassori-Peroni, Valenzani, Pericoli, Malfatti, Chiappelli e Valle). Pag.	4288		
PRESIDENTE	4288		
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i>	4291		
Commissari (Nomina di un commissario e di un membro supplente nella Commissione dell'Alta Corte e d'istruzione)	4291		
Congedi	4284		
Disegni di legge:			
(Annuncio di presentazione)	4293		
(Approvazione):			
«Disciplina di guerra» (920)	4311		
«Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 313, concernente provvedimenti a favore del Consorzio Industriale Manufatti» (932)	4321		
«Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1931, n. 537, concernente la concessione di un contributo governativo eccezionale a favore del comune di Nervesa» (933)	4322		
«Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1931, n. 538, concernente la concessione alla città di Venezia di un concorso straordinario, a carico dello Stato, di lire 7 milioni per una volta tanto, per l'integrazione del bilancio» (934)	4322		
«Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1931, n. 539, relativo alla revisione dei ruoli organici degli ufficiali dei servizi del Regio esercito» (935)	3322		
«Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1931, n. 557, recante provvedimenti per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto di Molinella» (937).	4322		
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1931, n. 558, recante provvedimenti per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto del Simbrivio » (938). 4323
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1931, n. 641, autorizzante l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato a porre in vendita speciali tessere di riconoscimento per riduzioni di viaggio in occasione del VII Centenario Antoniano » (940) 3323
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1931, n. 801, recante modificazioni alle norme per la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori di servizi marittimi » (941) 4323
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 851, concernente la concessione di un contributo straordinario governativo di lire 400.000 a favore del comune di Forlì » (942) 4324
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 897, concernente la concessione di un contributo di lire 1.500.000 per una volta tanto, al comune di Rimini, a titolo di concorso straordinario dello Stato e per l'integrazione del bilancio comunale » (943). 4324
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 816, che approva una convenzione con la Società di navigazione «Lloyd Triestino», per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente » (944) 4324
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 817, che approva una convenzione con la Società di navigazione «Lloyd Sabauda» per l'esercizio della linea Genova-Australia »;
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 818, che approva una convenzione con la Società Navigazione Ge-

nerale Italiana per l'esercizio della linea Genova-Australia » (945)	4325
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 819, che approva una convenzione con la Società Navigazione Generale Italiana per l'esercizio della linea Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) » (946)	4325
(Presentazione)	4325
(Rinvio della discussione)	4311, 4321
Interrogazioni :	
(Annuncio)	4328
(Annuncio di risposte scritte)	4328
Messaggi	4292
Nomina a ministri di Stato :	
(dei senatori De Capitani e Mayer)	4292
Omaggi	4285
Per la commemorazione di S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia	
	4284
Registrazioni con riserva.	4292
Relazioni :	
(Annuncio di presentazione)	4301
(Presentazione)	4325
Uffici :	
(Sorteggio)	4306
Votazione a scrutinio segreto :	
(Risultato)	4326

La seduta è aperta alle ore 16.

SCALORI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta del 3 dicembre, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bollati per giorni 2; Castelli per giorni 2; Cirmeni per giorni 15; Concini per giorni 1; Crespi per giorni 2; Galimberti per giorni 2; Gatti Salvatore per giorni 2; Giaccone per giorni 20; Giordani per giorni 12; Guaccero per giorni 2; Imperiali per giorni 2; Indri per giorni 2; Malaspina per giorni 2; Marcello per giorni 2; Mazzucco per giorni 4; Mazzoni per giorni 2; Menozzi per giorni 2; Messedaglia per giorni 3; Miari per giorni 14; Orsi per giorni 4; Pagliano per giorni 1; Pelli Fabbroni per giorni 2; Pestalozza per giorni 2; Petitti di Roreto per giorni 15; Piag-

gio per giorni 20; Resta Pallavicino per giorni 2; Rota Francesco per giorni 2; Salandra per giorni 2; Sitta per giorni 1; Viganò per giorni 12.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Per la commemorazione di S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia.

PRESIDENTE. Ai telegrammi da me inviati dopo la seduta commemorativa di S. A. R. Emanuele Filiberto di Savoia Duca di Aosta, ho ricevuto i seguenti telegrammi di risposta che doverosamente comunico al Senato.

Sua Maestà il Re ha così telegrafato:

« Sono riconoscente al Senato del Regno del solenne tributo d'onore rivolto alla memoria del Principe Emanuele Filiberto mio cugino amatissimo. L'alta parola di Lei e del Capo del Governo fedelmente interpretando i sentimenti dell'Assemblea, ha avuto eco nell'animo mio ».

S. A. R. la Duchessa di Aosta Madre ha così telegrafato:

« L'alta manifestazione di affetto che i colleghi dell'Augusto Estinto hanno voluto fare alla memoria del mio Grande Compagno mi commuove e mi esalta. Voglia lei, onorevole Presidente, che delle virtù del Principe è stato sempre devoto assertore, esprimere ai Senatori la mia profonda gratitudine per la solenne affermazione di solidarietà che nel dolore, nella riconoscenza e nel ricordo unisce il Senato del Regno a me ed alla mia Casa ».

S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia Duca di Aosta ha così telegrafato:

« Sono profondamente grato al Senato del Regno per il pensiero rivolto alla memoria di mio Padre e per aver voluto ricordare nelle sale dell'Alto Consesso le parole che Egli ci ha lasciate a guida e monito. A Vostra Eccellenza che ha saputo rievocare ammirabilmente con alte e vibranti espressioni la Sua vita di costante devozione alla Patria ed al Re, giungano i miei commossi ringraziamenti ».

S. A. R. il Principe Aimone di Savoia Aosta Duca di Spoleto ha così telegrafato:

« Le alte nobili parole con cui Vostra Eccellenza ha voluto rievocare la fatica terrena di mio Padre e la grande fede che la ha sorretta, sono al mio cuore un dolce conforto ed al mio animo una guida sicura. Agli onorevoli Senatori che per suo mezzo hanno voluto esprimere la loro partecipazione al mio cordoglio, voglia manifestare la mia commossa gratitudine ».

Hanno pure espresso i loro ringraziamenti per la manifestazione del Senato, le Loro Altezze Reali il Conte di Torino e il Duca degli Abruzzi.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

SCALORI, segretario:

Senatore Francesco Salata: *Tavole Amalfitane*. (Riproduzione fotografica del Codice della Nazionale di Napoli, in deposito al comune di Amalfi).

Nice de Simone da Camino: *Vittorio Emanuele II e Rosa di Mirafiori*.

Rettore del R. Convitto nazionale Maria Luigia in Parma: *Memoria diretta dal Rettore al Ministero delle finanze*.

Senatore Ettore Ciccotti: *Il problema politico nel mondo antico*.

Senatore Corrado Ricci: *L'antico Duomo di Ravenna*.

R. Stazione sperimentale di agrumicoltura di Acireale:

Luigi Savastano: *Studi Virgiliani*. I — *Della II Georgica: Commento arboreo*. II — *Escursioni*.

Senatore prof. David Supino: *Istituzioni di diritto commerciale*. 16ª edizione.

Falcone Lucifero:

I delitti contro il lavoro.

Le leggi fasciste per la sicurezza e la difesa dello Stato.

Inigo Siccardi:

Una famiglia millenaria: i Siccardi.
Iconografia siccardiana.

Banca dei Regolamenti internazionali in Basilea: *Prima relazione annuale*. (Esercizio finanziario terminato il 31 marzo 1931).

Senatore Guido Mazzoni:

Pio Rajna (necrologio).

Una elegia del Seicento contro l'uso poetico delle favole classiche.

Marcello P. Piermattei: *Fronne de lauro*. Raccolta di poesie dialettali romane.

F. Gildo Rainer: *La succinta diagnosi delle cause capitali della crisi mondiale*.

Istituto Nazionale delle Assicurazioni: *Conferenze di cultura assicurativa*. (Vol. III, 1930).

Università Cattolica del S. Cuore, Milano: *Sant'Agostino*. Pubblicazione commemorativa del XV centenario della sua morte.

Ambasciata di Polonia in Roma:

M. Felinski: *Les Ukrainiens dans la Pologne restaurée*.

Senatore Alfredo Baccelli: *Da Virgilio al futurismo*. (Conversazioni di cultura).

Preside della provincia di Milano: *L'opera dell'Amministrazione della provincia di Milano nel 1930*.

Senatore Luigi Messedaglia: *Il palazzo della provincia di Verona. Il « primo ostello » di Dante*.

Francesco Costanzi: *La Pelasgia d'Italia e l'origine degli Etruschi*.

Società nazionale « Dante Alighieri », Roma: A. A. Bernardy: *Passione italiana sotto cieli stranieri*.

Alberto Giaccardi: *Italia e Francia in Africa*.

Giuseppe Sciacovelli: *Sansovino Francesco: Della origine et de' fatti delle famiglie illustri d'Italia*. (Edizione del 1609).

Senatore Giovanni Cirao: *L'Unione internazionale di soccorso. Dal progetto italiano alla Convenzione di Ginevra 12 luglio 1927* (Vol. I); *Memorie scientifiche e tecniche* (Vol. II).

Luigi Rizzoli: *Napoleone Bonaparte a palazzo Polcastro ora De Benedetti*.

Senatore Giovanni Santoro: *S. M. Vittorio Emanuele III Re d'Italia Arbitro internazionale*.

Buffa Aldo: *Il nuovo inquadramento sindacale di alcune categorie professionali in rapporto alle assicurazioni infortuni*. (Roma, 1931).

Municipio di Genova: *L'Arco della Vittoria dedicato ai Genovesi caduti in guerra (1915-18)*.

Ferraù A.: *L'avvenire nella politica di Saint-Simon.*

Antonio Azara:

Codice civile. Primo libro. Relazione sul progetto.

Delle disposizioni preliminari nel progetto di Codice civile.

Senatore G. Rota: Augusto Rota: Raccolta delle sue opere.

Federazione nazionale fascista della proprietà edilizia: *Sul piano regolatore di Sassari.*

Senatore Cian:

Pei convitti nazionali.

Un trittico muratoriano.

Università Cattolica di Milano: Marcora G.: *L'azione civile di responsabilità contro gli amministratori di società anonima.*

Celestina Torelli Rolle: Monti A.: *Il conte Luigi Torelli.*

« Registro italiano »: *Libro registro aeronautico 1931.*

Casa editrice Ottavi: Guerrini G.: *Le piante dei nostri giardini.*

Mario Righetti: *Genova o Quinto?*

Annibale Alberti, Segretario generale del Senato: *Vigilia di Campoformio.*

Teodori Enrico: *Ascoli Piceno. Il Tronto e la sua sistemazione.* (Con album fotografico).

Senatore Guido Mazzoni: *Augusta Perusia.*

Senatore Francesco Salata:

Il diario autografo di Re Carlo Alberto.

Discorso del presidente senatore Francesco Salata all'adunanza pubblica in Venezia della R. Deputazione di storia patria per le Venetie (24 giugno 1931).

Roberto Paribeni: *Il R. Museo dell'Istria.*

Istituto fascista di tecnica e propaganda agraria: *Annali di tecnica agraria.* Roma (dal luglio 1928 al maggio 1931).

Senatore Filippo Crispolti: *Luigi Luzzatti nei volumi delle « Memorie ».*

Senatore Francesco Salata: Lemmi F.: *Carlo Felice.*

Library of Congress: Exhibit of books printed during the XVth century and known as incunabula (Washington, 1930).

Casa editrice Ottavi, di Casale Monferrato: *Vade-Mecum dell'agricoltore.*

R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia:

A. Serena: *Andriana Zon Marcello.*

A. Serena: *Confidenze di un precursore.*

Senatore Francesco Salata:

F. Forlati: *Gli ultimi restauri nella basilica eufrasiana di Parenzo.*

F. Forlati-Tamaro B.: *L'istituzione e l'ordinamento del R. Museo dell'Istria in Pola.*

A. Degrassi: *Notiziario archeologico.*

G. Gravisi: *Toponomastica del comune di Umago.*

G. Gravisi: *Le onoranze ad A. Madonizza in Capodistria.*

C. Curto: *La letteratura romantica nella Venezia Giulia.*

G. Frisella-Vella: R. Fubini e G. Frisella-Vella: *Politica economica o finanza?*

Senatore Piero Ginori Conti: *Il vetro per l'ottica in Italia.*

Fratelli Motolese Telesio: *La tenuta Rosario dei fratelli Nicola e Bernardino Motolese Telesio in Agro di Grottaglie.*

Sergio di Gioia: *In morte di Emanuele Filiberto di Savoia Duca d'Aosta.*

Meo Antonio: *In margine alla storia di Spoleto.*

Pasquale Pennisi: *Della applicazione del principio di nazionalità ai popoli di civiltà non europea.*

Giovanni Ginori Conti: *La perforazione a Lardarello e il « Soffionissimo ».*

Alberto Fabbri: *Effetti giuridici delle annessioni territoriali.*

Consiglio provinciale dell'economia di Livorno: *Il porto di Livorno nell'anno 1930.*

Senatore Luigi Rava: *Un patriota dalmata: Federico Seismit Doda.*

Senatore Baldo Rossi:

La frattura della rotula.

La traumatologia e la meccanoterapia all'estero.

Experimenteller Beitrag zur Frage der Behandlung von Knochenfracturen.

La plastica alla Tagliacozzi nelle lesioni della mano.

Sopra un caso d'ernia inguinale.

Le trazioni applicate direttamente allo scheletro degli arti inferiori.

Sopra un caso di ematomielia traumatica.

Il trattamento chirurgico nelle lesioni renali da contusione.

Contributo alla cura chirurgica della tubercolosi genitale maschile.

Sopra il meccanismo di riduzione nelle fratture sopracondiloidee dell'omero.

Considerazioni sopra la cura della lussazione della spalla complicata a frattura della parte alta dell'omero.

La compressione aortica secondo il metodo di Momburg come emostasia preventiva.

Fratture del tarso posteriore.

Zur Geschichte der Nagelextension.

Per la storia della trazione scheletrica.

Sarcoma primitivo della scapola.

Gozzo vascolare della tiroide.

Sulla questione della peritonite settica.

Sopra alcuni casi interessanti di chirurgia delle vie biliari.

La gastroenteroanastomosi e l'esclusione pilorica nella cura dell'ulcera gastrica.

Le lesioni del tarso posteriore.

Rocco Gritti.

Gli ospedali chirurgici mobili.

Immobilizzazione e cura Carrel nel trattamento delle lesioni osteo-articolari per arma da fuoco.

A proposito di un interessante caso di lesione occipitale con cecità completa (in collaborazione con E. Medea).

Sulla rigenerazione ossea nelle fratture per arma da fuoco.

Contributo al trattamento della perforazione da ulcera gastrica.

Sopra trenta casi operati per litiosi biliare.

Resezione subtotalo dello stomaco, del colon trasverso, ecc.

Sarcoma del polmone destro operato (in collaborazione con G. Vigevani).

Ileo-emicolectomia destra per tubercolosi ileo-cecale.

Sulla resezione gastrica.

Sulla rigenerazione ossea.

Massa di capelli nello stomaco di una tricofogica operata e guarita.

Resezione dell'angolo sinistro del colon e resezione segmentaria dello stomaco per carcinoma.

Servizi sanitari avanzati.

Il primo ospedale chirurgico « Città di Milano » al campo. (Croce Rossa Italiana).

Sulla tecnica delle resezioni intestinali.

Prognosi e cura delle fratture del collo del femore.

Sopra un caso di stenosi bilaterale completa postoperatoria della porzione pelvica degli ureteri.

Rendiconto clinico-operativo dal 1922 al 1927 redatto dai dottori G. Nogara e G. Pozzi. (Istituto di clinica chirurgica della R. Università di Milano).

La tecnica della resezione gastrica.

Per facilitare l'esecuzione della resezione gastrica.

Frattura marginale del malleolo interno.

Un nuovo modello del lettino da trazione.

I risultati della resezione dello stomaco per ulcera gastrica e duodenale (in collaborazione con J. Scalone).

L'evoluzione della chirurgia di guerra attraverso la grande conflagrazione.

Problemi della sanità militare.

Senatore F. Ruffini: Lo Stato della Città del Vaticano. (Considerazioni critiche).

Emanuele De Cillis: I primi quattro anni di sperimentazione nel campo di aridocoltura di Cerignola.

Giovanni Pascot: Due odi e quattro pensieri.

Giulio Morpurgo: L'attività di Massimo Tortelli nella scienza e nella scuola. (Commemorazione).

Arnaldo Del Vico: L'arte nella legatura: i legatori e il libro.

F. Gildo Rainer: Della riforma monetaria.

Preside della provincia di Aquila: Moschino Ettore: La « Tommasiana ». Storia, opere e funzioni della biblioteca provinciale di Aquila.

Armando Lucifero: Sibariade. Poema in dodici canti.

Senatore Vittorio Cian: Vita e coltura torinese nel periodo post-albertino.

Giuseppe Cimorelli: Una vertenza tra Venafro e Viticuso nel Medioevo (1309-1426).

L. Giordano: I Benedettini nella Liguria occidentale.

L. Giordano: Lamboglia Nino: Un'iscrizione romana inedita di Villafaraldi.

R. Sofia: Le leggi costituzionali e il Gran Consiglio del Fascismo.

Senatore Ettore Tolomei: Alto Adige e politica latina.

Cassa di Risparmio per le provincie lombarde: Senatore G. De Capitani d'Arzago: Funzione

etica ed economica delle Casse di risparmio e del risparmio.

G. Tancredi: *La casa dei bambini « Trento e Trieste » di Montesantangelo (Gargano) alla prima esposizione dopolavoristica nazionale di arte e mestieri in Bolzano.*

Mario Bori: *Rassegna di letteratura giuridica (Anno 1929).*

Fritz Marburg: *Der Antisemitismus in der Deutschen Republik.*

Furst Henry (Library of Congress): *Guide to the law and legal literature of France.* (Washington 1931).

Carlo Della Valle: *I pionieri italiani nelle nostre colonie.*

Antonio Azara: *Progetto del nuovo codice marittimo.*

A. Romani: *La biblioteca di artiglieria e genio nel 1931.*

Alfonso Salimei: *I Veliterni alla battaglia di Lepanto.* (In « Bollettino dell'Associazione veliterna di archeologia, storia ed arte »).

Pietro Sella: *Inventario testamentario dei beni di Alfonso II d'Este.*

Senatore Giovanni Ciruolo: Mariano d'Amelio: *Attività della Società delle Nazioni.*

Senatore Guido Mazzoni: *I due Chersa, il Cesari, il Tommaseo.* (Estratto dai « Mélanges Ragusains offerts à M. Resetar Dubrowik », 1931).

Senatore Corrado Ricci: *Le idrie di Cana.*

Sileno Fabbri, Preside della provincia di Milano: *Milano e la via d'acqua Milano-Venezia.* (Discorso).

Libreria Treves: Balzan Luigi: *Viaggio di esplorazione nelle regioni centrali del Sud America.*

Senatore Guido Mazzoni: *Francesco da Barberino e le antiche eleganze.*

Angelo Sammarco: *Il regno di Mohammed Alì nei documenti diplomatici italiani inediti.* Vol. VIII.

R. Stazione di agrumicoltura e frutticoltura in Acireale: Luigi Savastano: *Arboricoltura.*

Giovanni Tancredi: *Apollo e l'Arcangelo San Michele nella religione, nella storia e nell'arte.*

Senatore E. Viganò: *Ricordi degli anni 1859 e 1860.*

Libreria edit. Fratelli De Simone:

Scritti scientifici e politici di Giovanni Abingente, raccolti e pubblicati a cura della figliola Ofelia.

F. A. Répaci: *Le modificazioni al sistema tributario dei comuni e delle provincie nelle proposte della Commissione parlamentare e nel Testo Unico per la finanza locale.*

Senatore Corrado Ricci: Pirro Marconi: *L'efebò di Selinunte.*

Senatore Luigi Rava:

Discorso tenuto nella R. Biblioteca universitaria di Bologna inaugurandosi il Museo Marsiliano (29 novembre 1930).

Per l'acquedotto a Ravenna. Discorso al Senato del Regno (tornata 27 maggio 1926).

R. Tribunale civile e penale di Ferrara: rapporto nella procedura di concordato preventivo della Società anonima per la bonifica dei terreni ferraresi.

Senatore A. Guaccero:

Ortopedia e chirurgia dell'apparato motore. Istituzioni fondamentali.

La nuova sistemazione del servizio assistenziale sanitario nella città di Bari.

Consiglio provinciale dell'economia di Udine: *La provincia di Udine e la sua economia.*

Commissione europea del Danubio, in Galatz (Rumania): *La Commission européenne du Danube et son œuvre de 1856 à 1931.*

Commemorazione dei senatori Lusignoli Alfredo, Fadda Carlo, Tecchio Sebastiano, Amero D'Aste Stella Marcello, Cito di Filomarino Luigi, Beria d'Argentine Tancredi Luigi, Setti Augusto, Stoppato Alessandro, Rota Attilio, Cattaneo Riccardo, Valvassori Peroni Angelo, Valenzani Domenico, Pericoli Vincenzo, Malfatti Valeriano, Chiappelli Alessandro, Valle Camillo.

PRESIDENTE. Particolarmente numerose e gravi sono state le perdite sofferte dal Senato durante l'interruzione dei suoi lavori. Compio il triste dovere di rievocare i nomi e le opere dei Colleghi scomparsi, tacendo, a mio malgrado, di due di questi, Alfredo Lusignoli e Carlo Fadda, per ossequio alla loro estrema volontà di non essere commemorati, ma rivolgendo anche alla loro memoria un pensiero di sincero compianto.

Uno degli ultimi onorandi testimoni e attori del Risorgimento era fra noi Sebastiano **Tecchio**, vicentino di nascita, mancato l'11 giugno a ottantasette anni. Dal genitore, esule in Piemonte dopo il 1849, patriota e parlamentare illustre, che fu anche presidente di questa nostra Assemblea, aveva ereditato il nome e i sentimenti di animosa e coraggiosa italianità. Volontario garibaldino nella campagna del 1866, giornalista battagliero in Venezia liberata, rappresentante della nobilissima città alla Camera dei deputati per sei legislature, senatore del Regno dal 1911, ispirò costantemente la propria attività a un'unica norma di alta dirittura politica e morale. Con l'avanzarsi dell'età non si intiepidì in lui la passione che sempre lo accumulò ai giovani militanti per i più arditi ideali di una Patria grande, forte e ordinata. Fu interventista convinto dallo scoppio del conflitto mondiale, propugnatore della resistenza a oltranza durante la guerra, assertore risoluto delle aspirazioni adriatiche, fautore e gregario fedele del Fascismo fino dal sorgere del movimento. E tutto questo egli fu con modestia e disinteresse esemplari.

Decoro alla marina da guerra, prima ancora che al Senato, diedero per lunghi anni di apprezzato servizio Marcello **Amero D'Aste Stella** e Luigi **Cito di Filomarino**. Marinaio di buona razza ligure, discendente da colui che aveva comandato le navi genovesi alla battaglia di Lepanto, l'Ammiraglio Amero d'Aste Stella trovò sopra tutto nella guerra italo-turca l'occasione per dimostrare il suo valore e la sua perizia, dirigendo le azioni navali e gli sbarchi per l'occupazione di Rodi e delle altre isole dell'Egeo. Per la brillante riuscita di quelle operazioni fu insignito della commenda dell'Ordine Militare di Savoia. Più giovane, l'Ammiraglio Cito di Filomarino poté segnalarsi nella grande guerra, principalmente quale comandante del Dipartimento marittimo di Venezia e dell'Alto Adriatico, per avere (sono le parole testuali della motivazione dell'Ordine Militare di Savoia, a lui pure concesso) «in criticissima situazione, per il rapido avvicinarsi del nemico, affrontato con alto sentimento le più gravi responsabilità, e con serena e illuminata fermezza provveduto alla messa in difesa della

laguna veneta». Entrambi quei due nostri amatissimi Colleghi parteciparono assidui ai lavori del Senato, portando qui il contributo prezioso della loro competenza e del loro vivo senso del bene pubblico.

Alla magistratura avevano appartenuto, raggiungendovi per rare virtù intellettuali e morali gli uffici più elevati, Trancredi Luigi **Beria d'Argentine** e Augusto **Setti**, dei quali il primo, uscito da antica famiglia patrizia piemontese, in cui l'esercizio della funzione giudiziaria è nobile tradizione che ancora si perpetua, concluse la sua carriera come Primo Presidente della Corte di Cassazione di Palermo; l'altro, nativo di Modena, cultore fecondo e geniale, oltre che delle scienze giuridiche, delle discipline storiche e letterarie, filantropo operoso, promotore indefesso di istituzioni di soccorso all'infanzia derelitta, che hanno trovato poi sviluppo, coordinamento e aiuto copioso nella vasta organizzazione assistenziale creata dal Regime fascista, salì fino al grado altissimo di Procuratore generale della Corte di Cassazione. Accanto ai nomi eminenti del Beria d'Argentine e del Setti voglio ricordare quello di un giurista veramente illustre, Alessandro **Stoppato**, di Cavarzere, che, professore ordinario di diritto penale nelle Università di Padova e di Bologna, tenne la cattedra con sommo prestigio e mirabile dignità, affermandosi quale strenuo continuatore della scuola classica italiana contro il tumultuoso affacciarsi di nuovi indirizzi, e lasciando nel campo scientifico profonde e durevoli tracce della sua sapienza. Durante tre legislature, fra il 1905 e il 1919, deputato per Montagnana, e poi senatore dal 1920, Alessandro Stoppato svolse un'attività parlamentare di singolarissimo pregio, cooperando magistralmente mediante studi, relazioni e discorsi alle più importanti elaborazioni legislative in materia penale. Vero principe del foro, oratore elegantissimo, pareva rappresentare con la probità cristallina, con la ricchezza della dottrina, col vigore armonioso della parola e persino con la bella e caratteristica figura il retaggio vivente della gloriosa avvocatura veneziana.

L'esperienza dei problemi economici e ammi-

nistrativi maturò alla vita pubblica Attilio **Rota**, Riccardo **Cattaneo**, Angelo **Valvassori Peroni**; bergamasco il Rota, che sedette nell'altro ramo del Parlamento per tre legislature, e successivamente, dopo il 1913, in questa Assemblea, partecipando ascoltato a notevoli discussioni politiche e tecniche; novarese il Cattaneo, ma divenuto, per lunga dimora e meritata estimazione, cittadino di Torino, che lo volle capo della sua amministrazione comunale, la quale egli seppe felicemente salvare negli anni torbidi dopo la guerra dalla minacciata conquista sovversiva; milanese il Valvassori-Peroni, chiaro intelletto ornato di fine e varia cultura, anima aperta ai più puri entusiasmi, aurea natura di gentiluomo e di studioso, che così nella Camera dei deputati, a cui appartenne dal 1909 al 1919, come in Senato, ov'era entrato nel 1920, trattò frequentemente e sempre con solida preparazione e serena diligenza, delle principali questioni attinenti all'agricoltura, al credito, alla politica coloniale e sopra tutto alla politica estera, acquistandosi in questo delicato ordine di argomenti una particolare autorità, eguagliata solo dal suo zelo chiaroveggente dei vitali interessi della Nazione. Il Valvassori Peroni, al principio della volgente legislatura, era stato chiamato con votazione lusinghiera a far parte del nostro Ufficio di Presidenza, al quale diede, come per ogni altra delle molte cariche pubbliche attribuitegli, tutto il fervore della sua mente e della sua volontà di servire il Paese.

Proveniva dall'altro ramo del Parlamento anche Domenico **Valenzani**, a cui l'ingegno naturalmente vivace, l'indole esuberante e cordiale avevano conciliato le simpatie di molti fra quelli stessi che gli erano stati fieramente avversari nelle lotte politiche, alle quali egli aveva preso parte durante le agitate vicende della guerra, del dopoguerra e della rivoluzione fascista. Duole oggi pensare che una tempra così giovanilmente gagliarda sia stata spezzata da una sorte crudele.

Unanime considerazione circondava nella nostra Assemblea Vincenzo **Pericoli**, romano, già funzionario fra i più esperti e avveduti del Ministero dell'interno. Patriota ardente, uomo

di carattere franco ed energico, era stato un prefetto — come oggi si direbbe — di grande stile, che anche di fronte a situazioni molto difficili, nei periodi di deplorate condiscendenze ai faziosi, non esitò mai a adempiere fermamente il proprio dovere di tutela dell'ordine e del principio nazionale. Fu pertanto fra i primi che invocarono l'avvento di fresche e schiette forze politiche capaci di rinnovare, con lo spirito del Paese, la vita dello Stato; e il Fascismo lo ebbe milite pronto, intelligente e fedele. Ai lavori del Senato partecipò alacramente, sopra tutto nella qualità di membro della Commissione permanente per la conversione dei decreti-legge.

Di rado vedemmo, invece, fra noi Valeriano **Malfatti**, che l'ufficio, provvidamente esercitato dall'armistizio in poi, di capo della missione per gli affari civili presso la Regia Legazione di Vienna trattenne quasi ininterrottamente lontano da questa Roma, la quale pure era stata il sogno e la mèta di tutta la sua operosa esistenza. Roveretano, aveva combattuto fin da giovane all'avanguardia per la difesa dell'italianità della terra trentina, ma reagendo contro ogni tentazione particolaristica, aveva compreso che quella difesa non poteva essere efficace se non nel nesso integro e solidale delle provincie italiane soggette alla Monarchia austro-ungarica. Il gesto più sagace e generoso di Valeriano Malfatti era stato il rifiuto da lui opposto, come podestà di Rovereto, all'insidiosa offerta imperiale di istituire quivi una facoltà italiana: riconfermando audacemente il postulato, comune a tutti gli irredenti, dell'Università di Trieste, egli aveva cementato quella concordia che era presagio d'avvenire e condizione della sperata vittoria. La podestaria di Rovereto fu da lui tenuta dal 1887 al 1922, con una preveggente saggezza, alla quale precipuamente furono dovuti lo splendido incremento civile ed economico della città, prima della guerra, e la sollecita ricostruzione di essa, dopo. L'opera del Malfatti quale podestà subì una interruzione solo fra il 1915 e il 1918, allorchè egli fu destituito e internato, e infine processato e incarcerato per alto tradimento. Deputato per molti anni al Parlamento di Vienna, aveva presieduto autorevolmente il gruppo italiano, e poi l'unione latina in cui

si erano associati italiani e romeni, guidando battaglie memorabili per un ideale che allora sembrava a molti, se non illusorio, remoto. Valeriano Malfatti, più che un precursore, potè dirsi così uno dei realizzatori più efficaci del riscatto delle terre che dicemmo irredente. Severità di carattere, repugnanza ad ogni esibizione personale, amore di concreti risultati più che di effimere compiacenze parvero avvolgere di un'ombra discreta il suo nome; ma questo rifulgerà perennemente in una pagina eroica della storia nazionale.

Nè sarà dimenticato il nome del pistoiese Alessandro **Chiappelli**, filologo e storico della filosofia di fama europea. Egli accentrò le sue doti acutissime di investigatore e d'interprete sopra tutto intorno a quel sistema platonico che rispondeva, nel proprio contenuto speculativo, alla più genuina inclinazione filosofica di lui, orientata, insieme, verso l'uomo e verso Dio, verso l'idealismo e verso la trascendenza. Fra gli studi del Chiappelli sollevò rumore nel mondo della cultura internazionale una indagine accurata su le relazioni storiche fra la satira aristofanèa delle *Donne a parlamento* e la *Repubblica platonica*; e la interpretazione da lui indicata, secondo la quale il comico ateniese avrebbe voluto colpire con la sua ironia la dottrina politica di Platone, resta ancora una delle più attendibili. A proposito del *Teeteto*, occorse poi al Chiappelli una di quelle felici avventure, per le quali la penetrazione straordinaria del filologo riceve il crisma della fortuna. Nel 1904, infatti, egli aveva espresso la supposizione di una duplice redazione del dialogo ricordato. L'anno seguente il Diels e lo Schubart pubblicavano a Berlino la scoperta del frammento di un commentario anonimo al dialogo stesso, scoperta che confermava esplicitamente l'ipotesi del Chiappelli. Questi seppe inoltre di buon'ora ampliare il campo delle sue ricerche anche alla letteratura, all'arte, alla religione, alla politica. I suoi lavori su *Le premesse filosofiche del socialismo* e su *Il socialismo e il pensiero moderno* mostrano che egli aveva fino dal 1896 iniziato quella critica della politica contemporanea che lo condusse logicamente, dopo la guerra, a aderire con profonda consapevolezza e immutabile fede al Fasci-

simo. Nominato senatore nel 1914 per le condizioni continuamente malferme della sua salute non potè dare se non uno scarso contributo ai lavori di questo Consesso. Per supplire in qualche modo a tale difetto, di cui nobilmente si crucciava, egli ha dichiarato, nel suo testamento olografo, la volontà di lasciare i suoi libri alla Biblioteca del Senato: **commoven** pensiero al quale fa eco la nostra riconoscenza.

A tanti lutti, che già velavano di mestizia questa ripresa delle nostre sedute, oggi un altro non meno doloroso se n'è aggiunto, con la scomparsa di Camillo **Valle**, di Valdagno, benemerito bonificatore delle paludi venete, presidente per molti anni della Federazione Nazionale delle bonifiche, rappresentante dei Consorzi delle bonifiche stesse nel Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, appassionato patrocinatore e autore di numerose e utili iniziative per il progresso dell'agricoltura.

Il Senato si inchina alla memoria dei Colleghi perduti, che resterà lungamente onorata e cara nel cuore di tutti noi.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Il Governo si associa alle parole di commemorazione e di cordoglio pronunziate dal Presidente di questa Assemblea.

Nomina di Commissari.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato che, in conformità al mandato conferitomi dall'Assemblea nella seduta del 17 dicembre 1929-VIII, ho chiamato il senatore Casanuova a far parte della Commissione dell'Alta Corte di Giustizia, di cui all'articolo 27 del Regolamento giudiziario del Senato, in sostituzione del defunto senatore Amero D'Aste Stella, ed il senatore Guido Biscaretti di Ruffia a far parte come membro supplente, della Commissione d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia, di cui all'articolo 6 del regolamento medesimo, in sostituzione del defunto senatore Cito Filomarino.

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-31 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1931

Messaggio del Ministro degli affari esteri.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri ha presentato in copia autentica della Segreteria della Società delle Nazioni, il testo del progetto di convenzione sulla durata del lavoro nelle miniere di carbone, approvato il 18 giugno 1931 nella 15ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro.

È stato depositato in segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Messaggio del Ministro delle Corporazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura del messaggio del ministro delle corporazioni con cui è trasmesso il bilancio 1930 dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

SCALORI, segretario:

« Roma, 3 settembre 1931-IX.

« A S. E. il Presidente del Senato
Roma »

« A norma dell'articolo 14 secondo comma, del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, mi prego trasmettere all'E. V. due copie del Bilancio dell'esercizio 1930 dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, corredato dalle relazioni del Regio Commissario e del Collegio dei Sindaci ».

« Il Ministro
« BOTTAI ».

Nomina a Ministri di Stato.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura dei messaggi coi quali il Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato comunica al Senato la nomina a ministro di Stato dei senatori Teodoro Mayer e Giuseppe De Capitani D'Arzago.

SCALORI, segretario:

« Roma, addì 12 novembre 1931-X.

« Eccellenza,

« Informo l'E. V. che Sua Maestà il Re, con decreto in data 10 corrente, ha nominato

— su mia proposta — ministro di Stato l'onorevole Teodoro Mayer, senatore del Regno.

« Con osservanza.

« Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
« MUSSOLINI ».

« Roma, addì 12 novembre 1931-X.

« Eccellenza,

« Informo l'E. V. che Sua Maestà il Re, con decreto in data 10 corrente, ha nominato — su mia proposta — Ministro di Stato, l'onorevole marchese avv. Giuseppe De Capitani d'Arzago, senatore del Regno.

« Con osservanza.

« Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
« MUSSOLINI ».

Registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura dei messaggi del Presidente della Corte dei Conti relativi alle registrazioni con riserva.

Roma, 7 luglio 1931-IX.

« A Sua Eccellenza
« Il Presidente del Senato del Regno.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853 mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di maggio 1931-IX.

« Il Presidente
« GASPERINI ».

« Roma, 14 luglio 1931-IX,

« A Sua Eccellenza
« Il Presidente del Senato del Regno.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella prima quindicina del mese di maggio 1931-IX.

« Il Presidente
« GASPERINI ».

« Roma, 24 ottobre 1931-IX.

« A Sua Eccellenza

« Il Presidente del Senato del Regno.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella prima quindicina del mese di agosto 1931-IX.

« Il Presidente

« GASPERINI ».

» Roma, 24 ottobre 1931-IX.

« A Sua Eccellenza

« Il Presidente del Senato del Regno.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. S. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di settembre 1931-IX.

« Il Presidente

« GASPERINI ».

« Roma, 7 novembre 1931-X.

« A Sua Eccellenza

« Il Presidente del Senato del Regno.

« In osservanza alle leggi 15 agosto 1867, n. 3853 mi onoro di rimettere a V. S. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di ottobre 1931-IX.

« Il Presidente

« GASPERINI ».

« Roma 21 novembre 1931-X.

« A Sua Eccellenza

« Il Presidente del Senato del Regno.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853 mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella prima quindicina del mese di novembre 1931-X.

« Il Presidente

« GASPERINI ».

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza durante l'intervallo delle sedute.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentate al Senato durante l'intervallo dei lavori.

SCALORI, segretario:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 313, concernente provvedimenti a favore del Consorzio Industriale Manufatti (932).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1931, n. 537, concernente la concessione di un contributo governativo eccezionale a favore del comune di Nervesa (933).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1931, n. 538, concernente la concessione alla città di Venezia di un concorso straordinario, a carico dello Stato, di lire 7.000.000 per una volta tanto, per l'integrazione del bilancio (934).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1931, n. 539, relativo alla revisione dei ruoli organici degli ufficiali dei servizi del Regio esercito (935).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1931, n. 542, concernente l'appannaggio a S. A. R. il Principe Ferdinando di Savoia, duca di Genova (936).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1931, n. 557, recante provvedimenti per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto di Molinella (937).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1931, n. 558, recante provvedimenti per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto del Simbrivio (938).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, recante disposizioni aggiuntive alle norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio della radio-diffusione (939).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1931, n. 641, autorizzante

l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato a porre in vendita speciali tessere di riconoscimento per riduzioni di viaggio in occasione del VII Centenario Antoniano (940).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1931, n. 801, recante modificazioni alle norme per la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori di servizi marittimi (941).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 851, concernente la concessione di un contributo straordinario governativo di lire 400.000 a favore del comune di Forlì (942).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 897, concernente la concessione di un contributo di lire 1.500.000, per una volta tanto, al comune di Rimini, a titolo di concorso straordinario dello Stato, per l'integrazione del bilancio comunale (943).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 816, che approva una convenzione con la Società di navigazione «Lloyd Triestino», per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente (944).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 817, che approva una convenzione con la Società di navigazione «Lloyd Sabauda» per l'esercizio della linea Genova-Australia;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 818, che approva una convenzione con la Società Navigazione Generale Italiana per l'esercizio della linea Genova-Australia (945).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 819, che approva una convenzione con la Società Navigazione Generale Italiana per l'esercizio della linea Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) (946).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 803, che estende al personale delle nuove costruzioni ferroviarie le disposizioni contenute nel Regio decreto 24 novembre 1930, n. 1596, recante norme per l'esonero degli agenti delle ferrovie dello Stato (947).

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 18 giugno 1931, n. 908, concernente gli impianti radiotelefonici ad onde guidate per uso privato (948).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, recante riduzione degli onorari notarili per le operazioni di credito agrario (949).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1931, n. 896, col quale è stato disposto il prolungamento del periodo di restituzione dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle provincie pugliesi e lucane (950).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 941, concernente la proroga per un altro quinquennio delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia popolare e di nuove costruzioni ad uso di abitazione (951).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 maggio 1931, n. 612, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonché ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1930-31 e convalidazione dei Regi decreti 4 e 18 maggio 1931, nn. 554 e 596, relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste (952).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1931, n. 898, col quale viene aumentato di lire 1.500.000 lo stanziamento di lire 500.000 del capitolo 80-ter del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (953).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 788, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa dei Ministeri per l'esercizio finanziario 1930-31, nonché ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo e convalidazione del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 791, relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste (954).

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 18 giugno 1931, n. 805, e 24 luglio 1931, n. 955, concernenti variazioni di bilancio, per l'esercizio finanziario 1931-32; e convalidazione dei decreti Reali 9 luglio 1931, n. 936, e 17 luglio 1931, n. 954, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (955).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1215, recante variazioni di bilancio, per l'esercizio finanziario 1931-32; e convalidazione dei decreti Reali 24 settembre 1931, nn. 1221 e 1222, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (956).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 953, contenente modificazioni alla circoscrizione giudiziaria del Regno e relative norme di attuazione e la data d'inizio del funzionamento della Pretura di Pontebba (957).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1075, concernente finanziamento di lire 4.500.000 a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, con fondi della Cassa di risparmio delle provincie lombarde (958).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 1074, con il quale è stato approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore edilizio del centro di Forlì (959).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1073, con il quale sono stati approvati il piano regolatore e di ampliamento della città di Salsomaggiore e le relative norme di attuazione (960).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1085, recante modificazioni al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale (961).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1082, che autorizza una ulteriore spesa per la prosecuzione dei lavori della linea direttissima Firenze-Bologna (962).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, contenente norme riguardanti le cauzioni per appalti esattoriali di imposte dirette prestate con polizze fideiussorie dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (963).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 1011, concernente il finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania (964).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090, concernente un nuovo ordinamento dei servizi dell'assicura-

zione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria (965).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1931, n. 1107, che autorizza la spesa di lire 46.000.000 per l'esecuzione di opere di sistemazione del tronco del Po dalla foce dell'Adda a quella del Mincio (966).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente la riduzione a lire 0,50 per cento della normale aliquota della tassa di scambio per le materie fertilizzanti ed anticrittogamiche direttamente utilizzabili per uso agricolo (967).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1091, concernente l'appannaggio di annue lire 1.000.000 in favore di Sua Altezza Reale il Principe Amedeo Umberto di Savoia, Duca d'Aosta (968).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1092, concernente l'appannaggio di annue lire 400.000 in favore di Sua Altezza Reale la Principessa Elena di Francia, Duchessa d'Aosta Madre;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1093, concernente l'appannaggio di annue lire 150.000 in favore di Sua Altezza Reale il Principe Aimone Roberto di Savoia-Aosta, Duca di Spoleto;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1094, concernente l'appannaggio di annue lire 100.000 in favore di Sua Altezza Reale il Principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, Conte di Torino;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1095, concernente l'appannaggio di annue lire 100.000 in favore di Sua Altezza Reale il Principe Luigi Amedeo di Savoia-Aosta, Duca degli Abruzzi;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 995, concernente la spesa per le pensioni gravanti la Casa di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova (969).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1163, che dà esecuzione alla Convenzione italo-francese del 31 dicembre 1930 per il commercio e la produzione del seme bachi (970).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 975, che dà esecuzione

al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo addizionale sottoscritto a Roma tra l'Italia e l'Austria il 7 maggio 1931 (971).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1193, che ha approvato la proroga al 10 novembre 1931 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11-24 luglio 1928, proroga conclusa mediante scambio di note che ha avuto luogo in Teheran tra il Regio Ministro in Teheran ed il Ministro degli affari esteri persiano in data 10 maggio 1931 (972).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o giugno 1931, n. 695, portante modificazione ai dazi di confine sul piombo, sui lavori di piombo e prodotti derivati (973).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 868, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate (974).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 867, portante modificazioni al regime doganale della carne congelata, della segala e della farina di segala (975).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 984, che modifica il regime doganale del corozo e dei semi di palma dum (976).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 942, recante provvedimenti circa il trattamento di quiescenza per il personale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (977).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 950, recante disposizioni per le contrattazioni presso le Borse valori (978).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1084, concernente la ripartizione delle attività provenienti dalla liquidazione della Banca austro-ungarica (979).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, concernente la soppressione dell'addizionale governativa sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra e altri provvedimenti relativi alle imposte di consumo ed alla tassa di scambio (980).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1931, n. 667, riflettente il tirocinio dei volontari coloniali (981).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 823, contenente modificazioni alle norme in materia di privilegi marittimi (982).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 952, concernente la estensione delle disposizioni del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, alle indennità di licenziamento del personale dell'Unione Militare (983).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 939, contenente varianti ed aggiunte alla legge 17 marzo 1930, n. 337, riguardante i Consigli di disciplina (984).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 973, recante provvedimenti per la tutela dei castagneti e per il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno (985).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1189, recante autorizzazione di spese per opere pubbliche straordinarie (986).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 958, che approva la convenzione modificativa di quella vigente con la Società Anonima Zaratina di navigazione per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il Gruppo *H* (Zara) (987).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1043, relativo al finanziamento dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. (989).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1931, n. 741, col quale il ministro dell'educazione nazionale viene autorizzato a conferire uno dei posti di grado nono del gruppo *A* nel ruolo del personale scientifico-tecnico dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli scavi di antichità, a persona che abbia singolare capacità e rinomanza nelle discipline archeologiche (990).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1931, n. 624, recante modificazione del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 625, concernente l'istituzione della « Giornata della Croce Rossa » (991).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 913, concernente il trattamento economico al generale di Corpo d'armata incaricato delle funzioni di presi-

dente del Comitato per la mobilitazione civile (992).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1931, n. 983, che accorda la temporanea importazione del corozo e dei semi di palma dum per la fabbricazione dei bottoni (993).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1190, portante l'istituzione, fino al 31 dicembre 1932, di un dazio di confine sul carbone di legna (994).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1191, portante modificazione al regime doganale degli estratti tannici per concia (995).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1204, che modifica il regime doganale del tonno sott'olio e del sughero (996).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che impone uno speciale dazio sul valore alla importazione di talune merci e modifica il regime fiscale degli olii minerali (997).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1246, concernente la proroga a tempo indeterminato della zona franca del Carnaro (998).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1233, concernente la nomina di un Commissario straordinario per l'amministrazione del comune di Messina, con speciali poteri per la dispensa del personale. (999).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, che autorizza il ministro delle finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi (1000).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1931, n. 1023, che modifica l'articolo 15 della legge 6 gennaio 1931, n. 98, relativa all'ordinamento della Regia aeronautica (1001).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1245, concernente la durata della ferma negli arruolamenti volontari ordinari (1002).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1307, concernente la proroga per quattro anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1931-32, della durata

della borsa di studio « Sir William Ramsay », di annue lire sterline 300 (1003).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, concernente la istituzione di un Ente autonomo denominato « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano (1006).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1112, che modifica la durata in carica del presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione (1007).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1253, recante provvedimenti straordinari in dipendenza dell'incendio del 26 agosto 1931 nell'abitato di Santo Stefano d'Aspromonte (1008).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1252, recante norme per la vendita di case economiche e popolari nelle zone terremotate (1009).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1097, concernente l'autorizzazione al ministro per l'aeronautica ad effettuare un reclutamento straordinario di sergenti della categoria governo nella Regia aeronautica (1010).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1010, che affida al Ministero dell'aeronautica la custodia dei campi di fortuna (1011).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 982, portante modificazioni al regime doganale dei derivati dell'azoto (1012).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1931, n. 1186, portante modificazione al regime doganale degli apparecchi radiofonici e radiotelegrafici (1013).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 974, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923 e alla Dichiarazione annessa al Protocollo stesso, entrambi firmati a Roma l'8 luglio 1931 (1014).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1931, n. 785, che determina i contingenti delle merci prodotte nelle isole italiane dell'Egeo da ammettere in franchigia dei dazi doganali all'importazione nel Regno (1015).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 1014, relativo all'approvazione della proroga al 1° dicembre 1931 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio italo-francese del 3 dicembre 1927 (1016).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1931, n. 993, che detta disposizioni concernenti la circolazione degli autoveicoli e rimorchi aventi i cerchi delle ruote rivestiti di gomme piene (1017).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1276, concernente le tariffe telefoniche interurbane per la stampa quotidiana politica (1018).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1241, concernente l'istituzione in Bolzano di un Convitto nazionale maschile (1019).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1278, che proroga il termine di cui al 3° capoverso dell'articolo 67 del Regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, contenente norme sulle Comunità Israelitiche e sulla Unione delle Comunità stesse (1020).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1328, con il quale è stato approvato il piano regolatore e di risanamento per la costruzione dell'imbocco di Via Roma, verso la stazione ferroviaria centrale, nella città di Palermo (1021).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1218, concernente modifiche agli articoli 7, 9, 12 e 15 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativi agli ordinamenti interni dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (1022).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, recante norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi (1023).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284, recante provvedimenti per la costruzione e l'arredamento degli edifici postali telegrafici (1024).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto-legge 12 giugno 1931, n. 896, relativo alla restituzione dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle provincie pu-

gliesi e lucane e ai Regi decreti-legge 24 luglio 1930, n. 1132, e 15 maggio 1931, n. 632, contenenti provvidenze per l'estinzione delle passività agrarie onerose e per la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio (1025).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, relativo alla istituzione dell'Ente Nazionale Risi, con sede in Milano (1026).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 948, che modifica l'articolo 14 della Convenzione relativa alla sistemazione edilizia degli Istituti superiori ed ospedalieri di Bologna (1027).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 587, che modifica il Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, sulla esportazione del riso (1028).

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 7 maggio 1931, n. 684, e 17 luglio 1931, n. 1002, che autorizzano ulteriori spese per l'attuazione delle provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930 (1029).

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 12 giugno 1931, n. 841, e 17 luglio 1931, n. 1003, che autorizzano ulteriori spese per provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930 (1030).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1267, recante autorizzazione di spese, a pagamento differito, per il completamento di opere pubbliche negli Abruzzi e Molise (1031).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1022, riguardante l'attuazione delle norme contenute nel Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 311, per la soppressione dell'Istituto « Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria e per la concessione dei mutui da parte del Consorzio per i danneggiati dal terremoto del 1908, con sede in Roma (1032).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1266, con cui si approva la Convenzione 28 luglio 1931 stipulata tra lo Stato ed il comune di Milano per la sistemazione dei servizi statali in quella città (1033).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1338, concernente la

riduzione del canone sulle tasse radiotelegrafiche riscosse dalla Società Italiana Radio-Marittima (1034).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1330, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 31 marzo 1930, n. 438, convertito nella legge 18 luglio 1930, n. 1089, che disciplina la produzione ed il commercio dell'essenza di bergamotto (1035).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1931, n. 1310, recante norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare (1036).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, concernente l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e di semolini per uso alimentare; e del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge predetto (1037).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, concernente il riordinamento della scuola secondaria di avviamento al lavoro (1043).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1931, n. 1318, concernente la concessione di un contributo governativo straordinario a favore del comune di Verucchio (1046).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1272, concernente il finanziamento dei lavori di costruzione del nuovo ospedale civile di Palermo (1047).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1242, recante modificazioni alle norme vigenti per la tutela e lo sviluppo delle stazioni di cura, soggiorno o turismo (1048).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 940, recante aggiunte e varianti all'articolo 71 della legge sullo stato degli ufficiali (1049).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi d'istruzione (1050).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1308, concernente

l'estensione del divieto, sancito con l'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, per le nomine e le promozioni nel personale delle ferrovie dello Stato, fino all'approvazione delle nuove piante organiche del personale (1051).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1240, che apporta alcune varianti ai Regi decreti-legge 6 settembre 1928, n. 2624, e 7 settembre 1930, n. 1457, relativi ai corsi speciali di pilotaggio e di osservazione aerea (1052).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1286, relativo alla concessione di un contributo da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a favore dell'Ente per l'esportazione del tabacco italiano (1057).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1161, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio e di dazi doganali sui prodotti dell'industria cotoniera (1058).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, che modifica i dazi generali sul caffè in grani e sul caffè tostato e unifica l'imposta di consumo (1059).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1931, n. 1235, recante modificazioni al regime doganale del riso e della farina di riso (1060).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1291, che proroga al 31 ottobre 1932 il trattamento doganale stabilito per lo zucchero dal Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496 (1061).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1290, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (1062).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 371, concernente la istituzione di un Commissariato per il turismo (1066).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1399, relativo al trasferimento della spesa per le opere riguardanti il « Vittoriale » dal bilancio del Ministero dell'educazione nazionale a quello dei lavori pubblici (1067).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1403, concernente il conferimento della cittadinanza italiana a Paolo De Homem Christo e la sua ammissione alla Regia Accademia aeronautica (1068).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1931, n. 692, recante provvedimenti per alleviare la crisi delle miniere di piombo, zinco, antimonio e lignite della Sardegna (1069).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1400, che stabilisce gli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1931-32 (1070).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1402, concernente l'approvazione dell'atto aggiuntivo alla Convenzione 17 ottobre 1928 tra il Governo italiano e la Società « Italo Radio » Società per i servizi radioelettrici e per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche (1071).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza (1072).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1931, n. 1238, concernente il riscatto della ferrovia Aosta-Pré Saint Didier (1073).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1931, n. 980, che modifica il regime doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni prodotti derivati (1074).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1404, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione (1075).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1405, concernente la temporanea importazione dell'olio di oliva lampante (1076).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1406, concernente l'esenzione doganale per taluni oli essenziali destinati alla industria dei profumi sintetici (1077).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1395, recante disposizioni integrative al Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che ha istituito il dazio

di confine del 15 % sul valore di alcune merci e modificato il regime della tassa di vendita sugli oli minerali (1080).

Dal Capo del Governo Primo Ministro:

Estensione ai funzionari civili e militari dello Stato, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del Vulture, delle norme di cui all'articolo 12 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 (1005).

Proroga del termine per la prima revisione dell'elenco degli Enti ed Associazioni che hanno facoltà di proporre candidati per le elezioni politiche (1038).

Autorizzazione, in via permanente, della manifestazione musicale triennale, promossa dalla città di Firenze e denominata « Maggio Musicale Fiorentino » (1042).

Abrogazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, concernente provvedimenti circa la disciplina di alcuni consumi (1044).

Dal Capo del Governo ministro dell'interno:

Ricostituzione dei comuni di Castelmezzano e Pietrapertosa (1045).

Dal ministro degli affari esteri:

Approvazione dell'Accordo italo-lettone sui certificati d'origine, concluso a Riga mediante scambio di note il 29 aprile 1931 (1063).

Approvazione dell'Accordo italo-francese del 13 febbraio 1931 per l'esercizio dei tronchi ferroviari dal confine a Modane e a Ventimiglia (1078).

Approvazione della Convenzione per i fari del Mar Rosso, stipulata a Londra tra l'Italia ed altri Stati il 26 dicembre 1930 (1079).

Approvazione della Convenzione con Protocollo stipulata a Roma il 16 giugno 1930 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e regolare alcune altre questioni in materia fiscale nonchè dei due Atti aggiuntivi in data 16 novembre 1931 (1081).

Dal ministro della guerra:

Obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento (1039).

Musica presidiaria del Corpo d'armata di Roma (1040).

Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali e militari di truppa mutilati ed invalidi di guerra (1055).

Concessione anche ad altri personali del trattamento della legge 5 giugno 1930, n. 939, nei richiami temporanei in servizio militare (1056).

Dal ministro delle finanze:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (988).

Tasse automobilistiche. Riduzione di potenza dei motori deperiti per lungo uso (1004).

Dal ministro dell'aeronautica:

Modificazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1185, convertito nella legge 19 febbraio 1931, n. 189, riguardante il condono degli assegni corrisposti o da corrispondere alle famiglie degli scomparsi con l'involucro del dirigibile « Italia » (1053).

Riduzione del contributo del Ministero dell'aeronautica alla Regia scuola di ingegneria aeronautica di Roma (1054).

Dal ministro delle comunicazioni:

Penali disciplinari da applicarsi ai funzionari dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi nei casi di smarrimenti di buoni postali fruttiferi in bianco (1041).

Proroga del sussidio straordinario di esercizio a favore della Società esercente le Piccole Ferrovie di Abbazia (1065).

Dal ministro dell'agricoltura e delle foreste:

Disposizioni circa il personale delle Casse di risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria (1064).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di Finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 maggio 1931, n. 612, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1930-31 • convalidazione dei Regi decreti 4 e 18 mag-

gio 1931, nn. 554 e 596, relativi a prelevazione dal fondo di riserva per le spese imprevidite (952). — *Rel. Mayer.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1931, n. 898, col quale viene aumentato di lire 1.500.000 lo stanziamento di lire 500.000 del capitolo 80-ter del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (953). — *(Rel. Mayer).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 788, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa dei Ministeri per l'esercizio finanziario 1930-31, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo e convalidazione del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 791, relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese imprevidite (954). — *(Rel. Mayer).*

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 18 giugno 1931, n. 805, e 24 luglio 1931, n. 955, concernenti variazioni di bilancio, per l'esercizio finanziario 1931-32, e convalidazione dei decreti Reali 9 luglio 1931, n. 936, e 17 luglio 1931, n. 954, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevidite dell'esercizio medesimo (955). — *(Rel. Mayer).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1215, recante variazioni di bilancio, per l'esercizio finanziario 1931-32, e convalidazione dei decreti Reali 24 settembre 1931, nn. 1221 e 1222, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevidite dell'esercizio medesimo (956). — *(Rel. Mayer).*

Dalla Commissione per la conversione in legge di decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, relativo al riordinamento della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno (902). — *(Rel. Berio).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 313, concernente provvedimenti a favore del Consorzio Industriale Manufatti (932). — *(Rel. Berio).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1931, n. 557, recante provvedimenti per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto di Molinella (937). — *(Rel. Berio).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1931, n. 558, recante provvedimenti per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto del Simbrivio (938). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 897, concernente la concessione di un contributo di lire 1.500.000, per una volta tanto, al comune di Rimini, a titolo di concorso straordinario dello Stato, per l'integrazione del bilancio comunale (943). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, recante riduzione degli onorari notarili per le operazioni di credito agrario (949). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, contenente norme riguardanti le cauzioni per appalti esattoriali di imposte dirette prestate con polizze fidejussorie dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (963). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1931, n. 667, riflettente il tirocinio dei volontari coloniali (981). — (*Relatore Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1278, che proroga il termine di cui al 3° capoverso dell'articolo 67 del Regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, contenente norme sulle Comunità Israelitiche e sulla Unione delle Comunità stesse (1020). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1931, n. 537, concernente la concessione di un contributo governativo eccezionale a favore del comune di Nervesa (933). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1931, n. 538, concernente la concessione alla città di Venezia di un concorso straordinario, a carico dello Stato, di lire 7.000.000 per una volta tanto, per l'integrazione del bilancio (934). — (*Rel. Salata*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1931, n. 539, relativo alla revisione dei ruoli organici degli ufficiali dei servizi del Regio esercito (935). — (*Rel. Mazzucco*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1075, concernente finanziamento di lire 4.500.000 a favore dell'Isti-

tuto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, con fondi della Cassa di risparmio delle provincie lombarde (958). — (*Rel. Mazzucco*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 939, contenente varianti ed aggiunte alla legge 17 marzo 1930, n. 337, riguardante i Consigli di disciplina (984). — (*Rel. Mazzucco*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 913, concernente il trattamento economico al generale di Corpo d'armata incaricato delle funzioni di presidente del Comitato per la mobilitazione civile (992). — (*Rel. Mazzucco*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1252, recante norme per la vendita di case economiche e popolari nelle zone terremotate (1009). — (*Rel. Mazzucco*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1931, n. 542, concernente l'appannaggio a S. A. R. il Principe Ferdinando di Savoia, Duca di Genova (936). — (*Rel. Alfredo Dallolio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1091, concernente l'appannaggio di annue lire 1.000.000 in favore di Sua Altezza Reale il Principe Amedeo Umberto di Savoia, Duca d'Aosta (968). — (*Rel. Alfredo Dallolio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1092, concernente l'appannaggio di annue lire 400.000 in favore di Sua Altezza Reale la Principessa Elena di Francia, Duchessa d'Aosta Madre;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1093, concernente l'appannaggio di annue lire 150.000 in favore di Sua Altezza Reale il Principe Aimone Roberto di Savoia-Aosta, Duca di Spoleto;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1094, concernente l'appannaggio di annue lire 100.000 in favore di Sua Altezza Reale il Principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, Conte di Torino;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1095, concernente l'appannaggio di annue lire 100.000 in favore di Sua Altezza Reale il Principe Luigi Amedeo di Savoia-Aosta, Duca degli Abruzzi;

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 24 luglio 1931, n. 995, concernente la spesa per le pensioni gravanti la Casa di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova (969). — (Rel. Alfredo Dallolio).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 973, recante provvedimenti per la tutela dei castagneti e per il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno (985). — (Relatore Alfredo Dallolio).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1931, n. 1023, che modifica l'articolo 15 della legge 6 gennaio 1931, n. 98, relativa all'ordinamento della Regia aeronautica (1001). — (Rel. Alfredo Dallolio).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1245, concernente la durata della ferma negli arruolamenti volontari ordinari (1002). — (Rel. Alfredo Dallolio).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1112, che modifica la durata in carica del presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione (1007). — (Rel. Alfredo Dallolio).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1253, recante provvedimenti straordinari in dipendenza dell'incendio del 26 agosto 1931 nell'abitato di Santo Stefano d'Aspromonte (1008). — (Rel. Alfredo Dallolio).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1338, concernente la riduzione del canone sulle tasse radiotelegrafiche riscosse dalla Società Italiana Radio-Marittima (1034). — (Rel. Alfredo Dallolio).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1931, n. 641, autorizzante l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato a porre in vendita speciali tessere di riconoscimento per riduzioni di viaggio in occasione del VII Centenario Antoniano (940). — (Rel. Cian).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1307, concernente la proroga per quattro anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1931-32, della durata della borsa di studio « Sir William Ramsay », di annue lire sterline 300 (1003). — (Rel. Cian).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1276, concernente

le tariffe telefoniche interurbane per la stampa quotidiana politica (1018). — (Rel. Cian).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1931, n. 801, recante modificazioni alle norme per la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori di servizi marittimi (941). — (Rel. Celesia).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 851, concernente la concessione di un contributo straordinario governativo di lire 400.000 a favore del comune di Forlì (942). — (Rel. Celesia).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 816, che approva una convenzione con la Società di navigazione « Lloyd Triestino », per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente (944). — (Rel. Celesia).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 817, che approva una convenzione con la Società di navigazione « Lloyd Sabauda » per l'esercizio della linea Genova Australia;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 818, che approva una convenzione con la Società Navigazione Generale Italiana per l'esercizio della linea Genova Australia (945). — (Rel. Celesia).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 819, che approva una convenzione con la Società Navigazione Generale Italiana per l'esercizio della linea Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) (946). — (Rel. Celesia).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 823, contenente modificazioni alle norme in materia di privilegi marittimi (982). — (Rel. Celesia).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 958, che approva la convenzione modificativa di quella vigente con la Società Anonima Zaratina di navigazione per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il Gruppo H (Zara) (987). — (Rel. Celesia).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, recante norme intese a regolare la gestione amministrativa contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi (1023). — (Rel. Celesia).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284, recante provvedimenti per la costruzione e l'arredamento degli edifici postali telegrafici (1024). — (*Relatore Celesia*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 803, che estende al personale delle nuove costruzioni ferroviarie le disposizioni contenute nel Regio decreto 24 novembre 1930, n. 1596, recante norme per l'esonero degli agenti delle ferrovie dello Stato (947). — (*Rel. Pironti*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 941, concernente la proroga per un altro quinquennio delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia popolare e di nuove costruzioni ad uso di abitazione (951). — (*Rel. Pironti*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1233, concernente la nomina di un Commissario straordinario per l'amministrazione del comune di Messina, con speciali poteri per la dispensa del personale (999). — (*Rel. Pironti*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 908, concernente gli impianti radiotelefonici ad onde guidate per uso privato (948). — (*Rel. Tofani*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 1074, con il quale è stato approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore edilizio del centro di Forlì (959). — (*Rel. Tofani*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1931, n. 1107, che autorizza la spesa di lire 46.000.000 per l'esecuzione di opere di sistemazione del tronco del Po dalla foce dell'Adda a quella del Mincio (966). — (*Rel. Tofani*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1931, n. 896, col quale è stato disposto il prolungamento del periodo di restituzione dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle provincie pugliesi e lucane (950). — (*Rel. Poggi Tito*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1085, recante modificazioni al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale (961). — (*Rel. Poggi Tito*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 953, contenente modifi-

cazioni alla circoscrizione giudiziaria del Regno e relative norme di attuazione e la data d'inizio del funzionamento della Pretura di Pontebba (957). — (*Rel. Falcioni*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 1011, concernente il finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania (964). — (*Rel. Falcioni*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1073, con il quale sono stati approvati il piano regolatore e di ampliamento della città di Salsomaggiore e le relative norme di attuazione (960). — (*Rel. Marchiafava*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090, concernente un nuovo ordinamento dei servizi dell'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria (965). — (*Rel. Marchiafava*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1931, n. 624, recante modificazione del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 625, concernente l'istituzione della « Giornata della Croce Rossa » (991). — (*Rel. Marchiafava*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 952, concernente la estensione delle disposizioni del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, alle indennità di licenziamento del personale dell'Unione Militare (983). — (*Rel. Concini*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1189, recante autorizzazione di spese per opere pubbliche straordinarie (986). — (*Rel. Sanjust*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1328, con il quale è stato approvato il piano regolatore e di risanamento per la costruzione dell'imbocco di Via Roma, verso la stazione ferroviaria centrale, nella città di Palermo (1021). — (*Rel. Sanjust*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1043, relativo al finanziamento dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. (989). — (*Rel. Corrado Ricci*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1931, n. 741, col quale il ministro dell'educazione nazionale viene autorizzato a conferire uno dei posti di grado nono del gruppo A del ruolo del personale scientifico-tecnico dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli

scavi di antichità, a persona che abbia singolare capacità e rinomanza nelle discipline archeologiche (990). — (*Rel. Corrado Ricci*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, concernente la istituzione di un Ente autonomo denominato « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano (1006). — (*Rel. Corrado Ricci*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1266, con cui si approva la Convenzione 28 luglio 1931 stipulata tra lo Stato ed il comune di Milano per la sistemazione dei servizi statali in quella città (1033). — (*Rel. Raimondi*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1931, n. 1267, recante autorizzazione di spese, a pagamento differito, per il completamento di opere pubbliche negli Abruzzi e Molise (1031). — (*Rel. Sanjust*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 942, recante provvedimenti circa il trattamento di quiescenza per il personale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (977). — (*Rel. Concini*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 950, recante disposizioni per le contrattazioni presso le Borse valori (978). — (*Rel. Concini*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 952, concernente la estensione delle disposizioni del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, alle indennità di licenziamento del personale dell'Unione Militare (983). — (*Rel. Concini*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, che autorizza il ministro delle finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi (1000). (*Rel. Concini*).

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1163, che dà esecuzione alla Convenzione italo-francese del 31 dicembre 1930 per il commercio e la produzione del seme bachi (970). — (*Rel. Luciolli*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 975, che dà esecuzione

al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo addizionale sottoscritto a Roma tra l'Italia e l'Austria il 7 maggio 1931 (971). — (*Rel. Luciolli*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1193, che ha approvato la proroga al 10 novembre 1931 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11-24 luglio 1928, proroga conclusa mediante scambio di note che ha avuto luogo in Teheran tra il Regio Ministro in Teheran ed il Ministro degli affari esteri persiano in data 10 maggio 1931 (972). — (*Rel. Luciolli*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1931, n. 695, portante modificazione ai dazi di confine sul piombo, sui lavori di piombo e prodotti derivati (973). — (*Rel. Broccardi*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 868, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate (974). — (*Relatore Luciolli*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 867, portante modificazioni al regime doganale della carne congelata, della segala e della farina di segala (975). — (*Rel. Menozzi*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 984, che modifica il regime doganale del corozo e dei semi di palma dum (976). — (*Rel. Artom*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1204, che modifica il regime doganale del tonno sott'olio e del sughero (996). — (*Rel. Luciolli*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che impone uno speciale dazio sul valore alla importazione di talune merci e modifica il regime fiscale degli olii minerali (997). — (*Rel. Luciolli*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1246, concernente la proroga a tempo indeterminato della zona franca del Carnaro (998). — (*Rel. Luciolli*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 982, portante modificazioni al regime doganale dei derivati dell'azoto (1012). — (*Rel. Broccardi*).

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 18 settembre 1931, n. 1186, portante modificazione al regime doganale degli apparecchi radiofonici e radiotelegrafici (1013). — (Rel. Broccardi).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 974, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923 e alla Dichiarazione annessa al Protocollo stesso, entrambi firmati a Roma l'8 luglio 1931 (1014). — (Rel. Luciolli).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1931, n. 785, che determina i contingenti delle merci prodotte nelle isole italiane dell'Egeo da ammettere in franchigia dei dazi doganali all'importazione nel Regno (1015). (Rel. Luciolli).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 1014, relativo all'approvazione della proroga al 1° dicembre 1931 del «modus vivendi» di stabilimento provvisorio italo-francese del 3 dicembre 1927 (1016). — (Rel. Luciolli).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1161, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio e di dazi doganali sui prodotti dell'industria cotoniera (1058). — (Rel. Broccardi).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1931, n. 1235, recante modificazioni al regime doganale del riso e della farina di riso (1060). — (Rel. Menozzi).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1291, che proroga al 31 ottobre 1932 il trattamento doganale stabilito per lo zucchero dal Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496 (1061). — (Rel. Luciolli).

Approvazione dell'Accordo italo-lettone sui certificati d'origine, concluso a Riga mediante scambio di note il 29 aprile 1931 (1063). — (Rel. Luciolli).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1290, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (1062). — (Relatore Luciolli).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1404, concernente

nuove concessioni in materia di temporanea importazione (1075). — (Rel. Luciolli).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1405, concernente la temporanea importazione dell'olio di oliva lampante (1076). — (Rel. Luciolli).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1406, concernente l'esenzione doganale per taluni oli essenziali, destinati all'industria dei profumi sintetici (1077). — (Rel. Luciolli).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1395, recante disposizioni integrative al Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che ha istituito il dazio di confine del 15 per cento sul valore di alcune merci e modificato il regime della tassa di vendita sugli olii minerali (1080). — (Rel. Luciolli).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1190, portante l'istituzione, fino al 31 dicembre 1932, di un dazio di confine sul carbone di legna (994). — (Rel. Menozzi).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1931, n. 980 che modifica il regime doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni prodotti derivanti (1074). — (Rel. Menozzi).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1931, n. 983, che accorda la temporanea importazione del corozo e dei semi di palma dum per la fabbricazione dei bottoni (993). — (Rel. Artom).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1191, portante modificazione al regime doganale degli estratti tannici per concia (995). — (Rel. Artom).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, che modifica i dazi generali sul caffè in grani e sul caffè tostato e unifica l'imposta di consumo (1059). — (Rel. Luciolli).

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici.

Prego i senatori segretari di procedere al sorteggio degli Uffici.

(I senatori segretari procedono al sorteggio).

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele
 S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
 Abbiate
 Ancona
 Asinari di Bernezzo
 Bazan
 Berio
 Bistolfi
 Bonin Longare
 Bonzani
 Borsalino
 Brandolin
 Brusati Roberto
 Camerini
 Campili
 Cappa
 Carminati
 Casanuova
 Casati
 Cavazzoni
 Cirmeni
 Conci
 Cossilla
 Crispolti
 De Cillis
 De Michelis
 Di Donato
 Di Robilant
 Di Rovasenda
 Einaudi
 Fantoli
 Fedele
 Fracassi
 Giardino
 Gioppi
 Guaccero
 Lagasi
 Maury
 Mazzoccolo
 Mazzoni
 Menozzi
 Miari de Cumani
 Millosevich
 Novaro
 Oviglio
 Pais
 Paternò di Sessa
 Quarta
 Santoro

Serristori
 Supino
 Tofani
 Torlonia
 Vaccari
 Viganò
 Viola
 Zappi

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Ferdinando
 S. A. R. il Principe Filiberto
 Albertini
 Baccelli
 Bastianelli
 Bensa
 Bergamini
 Biscaretti Roberto
 Bombi
 Bongiovanni
 Cagnetta
 Cagni
 Calisse
 Castellani
 Caviglia
 Concini
 Conti
 Corradini
 Dallolio Alfredo
 De Vito
 Fara
 Gavazzi
 Giaccone
 Gonzaga
 Grosoli
 Lago
 Lustig
 Malaspina
 Maragliano
 Marconi
 Marozzi
 Morpurgo
 Mosconi
 Niccolini Pietro
 Novelli
 Padulli
 Pagliano
 Passerini Napoleone
 Pecori Giraldi
 Perla

Raineri
Rossi Baldo
Sailer
Salvago Raggi
Sarrocchi
Scalori
Schanzer
Scialoja Vittorio
Sechi
Sormani
Strampelli
Suardo
Tiscornia
Tomasi della Torretta
Torre
Treccani
Zupelli

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Adalberto
Bergamasco
Bianchi
Boncompagni Ludovisi
Borsarelli
Castelli
Cian
Cippico
Contarini
Dallolio Alberto
Della Gherardesca
Della Torre
Del Pezzo
De Martino
Di Bagno
Diena
Di Frassineto
Di Vico
Fabri
Ferrari
Fortunato
Frassati
Garroni
Giampietro
Ginori Conti
Grippe
Joele
Lucioli
Mambretti
Manfroni
Marciano

Mariotti
Mattioli Pasqualini
Messedaglia
Miliani
Morrone
Nicastro
Pascale
Pavia
Pelli Fabbroni
Pitacco
Poggi Tito
Pozzo
Ricci Federico
Romeo
Ronco
Rossini
Rota Giuseppe
Ruffini
Salata
Scalini
Simonetta
Squitti
Tassoni
Triangi
Vicini Antonio
Zoppi

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Amedeo Umberto
Albricci
Antona Traversi
Appiani
Badaloni
Beltrami
Biscaretti Guido
Borea d'Olmo
Borghese
Brezzi
Brondi
Brugi
Brusati Ugo
Canevari
Cassis
Cornaggia
Credaro
Cremonesi
Croce
De Tullio
Falcioni
Gabbi

Galimberti
 Gallina
 Giordano
 Grazioli
 Marcello
 Marescalchi
 Mayer
 Mosca
 Odero
 Pirelli
 Rebaudengo
 Renda
 Resta Pallavicino
 Rolandi Ricci
 Rota Francesco
 Russo
 Sanjust
 Schiralli
 Segrè Sartorio
 Sforza
 Silj
 Sirianni
 Tanari
 Thaon di Revel
 Tolomei
 Torraca
 Tosti di Valminuta
 Varisco
 Venturi
 Venzi
 Versari
 Visconti di Modrone
 Volterra
 Zerboglio
 Zippel.

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Aimone
 Agnelli
 Albertoni
 Albicini
 Artom
 Borletti
 Boselli
 Broccardi
 Callaini
 Catellani
 Cesareo
 Chersi
 Chimienti

Cimati
 Colosimo
 Corbino
 Crispo Moncada
 Da Como
 D'Andrea
 Del Bono
 De Lorenzo
 De Marinis
 De Vecchi di Val Cismon
 Di Stefano
 Durante
 Ellero
 Gatti Girolamo
 Giordani
 Grandi
 Gualtieri
 Guidi Ignazio
 Imperiali
 Larussa
 Libertini
 Marchiafava
 Martinez
 Mazzucco
 Milano Franco d'Aragona
 Montresor
 Mori
 Nava
 Passerini Angelo
 Pestalozza
 Petitti di Roreto
 Pironti
 Porro
 Salandra
 Sinibaldi
 Solari
 Spada Potenziani
 Spirito
 Tacconi
 Tamassia
 Visocchi,
 Vitelli
 Volpi
 Wollemborg

UFFICIO VI.

S. A. R. il Principe Umberto
 Abisso
 Albini
 Alselmino

Arlotta
Bevione
Bonardi
Borromeo
Bouvier
Caccianiga
Capece Minutolo
Cavallero
Ciccotti
Ciraolo
Crespi
D'Amelio
De Bono
De Nicola
Facchinetti
Faelli
Faggella
Farina
Gallenga
Gasparini
Gatti Salvatore
Gentile
Giannattasio
Indri
Lissia
Longhi
Mango
Marghieri
Martino
Montanari
Montuori
Morello
Nunziante
Orsi
Pantano
Petrillo
Piaggio
Prampolini
Pujia
Pullè
Rava
Reggio
Ridola
Romeo delle Torrazze
Rossi Giovanni
Salmoiraghi
Santucci
Scaduto
Scavonetti
Soderini
Tamborino

Valerio
Venino

UFFICIO VII.

S. A. R. il Principe Eugenio
Acton
Alberici
Arrivabene
Badoglio
Barzilai
Bellini
Beneventano
Berenini
Bocconi
Bollati
Carletti
Casertano
Castiglioni
Cataldi
Cattaneo
Celesia
Colonna
De Capitani d'Arzago
Del Carretto
Della Noce
Di Frasso
Di Terranova
D'Ovidio
Figoli Des Geneys
Francica Nava
Fulci
Garbasso
Garofalo
Grosso
Guglielmi
Guidi Fabio
Lanza di Scalea
Loria
Malagodi
Manna
Marani
Mortara
Nicolini Eugenio
Nuvoloni
Poggi Cesare
Puricelli
Quartieri
Raimondi
Ricci Corrado
Sanarelli

Sandrini
 San Martino
 Scialoja Antonio
 Silvestri
 Sitta
 Spezzotti
 Tovini
 Vanzo
 Vicini Marco Arturo
 Vigliani

Rinvio della discussione del disegno di legge:
 « Disposizioni sulla riforma penitenziaria » (Numero 890).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Disposizioni sulla riforma penitenziaria ».

Nell'assenza del Ministro Guardasigilli, che è lungi dall'Italia per ragioni del suo ufficio, propongo che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata a venerdì.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Approvazione del disegno di legge: « Disciplina di guerra » (N. 920).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Disciplina di guerra ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato numero 920.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

CAPO I.

DELLA DISCIPLINA DI GUERRA IN GENERALE

Art. 1.

*Disciplina di guerra:
 soggetti, contenuto e sanzioni.*

In caso di mobilitazione gli Enti comunque costituiti nello Stato, i cittadini non soggetti

ad obblighi militari, compresi le donne e i minori, e quelli che, pur avendo tali obblighi, non si trovino, per qualunque motivo, presenti in un reparto militare, hanno il dovere di concorrere alla difesa e alla resistenza della Nazione con lo spirito di devozione e di sacrificio dei combattenti.

Le infrazioni alla disciplina di guerra sono punite a norma della presente legge, salvo che altre leggi stabiliscano pene più gravi.
 (Approvato).

Art. 2.

*Doveri generali inerenti
 alla disciplina di guerra.*

Il concorso alla difesa e alla resistenza della Nazione si esplica principalmente:

a) con la prestazione della propria attività materiale, intellettuale e spirituale, se e comunque richiesta dalle Autorità e dagli organi competenti, salve le limitazioni che derivino dalla eventuale posizione militare del cittadino o dalla pubblica funzione da lui rivestita;

b) con la riduzione al minimo possibile delle spese e dei consumi;

c) con l'astensione da qualsiasi atto, che possa contribuire a menomare la resistenza del Paese;

d) con la pronta ed assoluta obbedienza a qualsiasi disposizione delle competenti autorità;

e) col fornire immediatamente alle autorità ogni informazione di carattere militare, o, comunque, collegata con le operazioni militari, di cui si venisse in possesso;

f) col contribuire ad ogni azione che possa comunque giovare alla causa della Patria.

(Approvato).

Art. 3.

*Esenzioni parziali:
 minori, vecchi, infermi, donne, altri dispensati.*

Sono esenti dagli obblighi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente i minori fino al 16° anno di età, i vecchi oltre i 70 anni e tutti coloro che ne siano dispensati da altre leggi.

Sono altresì esenti dall'obbligo di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 tutti coloro che dimostrino di trovarsi in condizioni di salute tali da aver bisogno di speciali cure.

Le donne, nel periodo della gestazione e del puerperio, godono delle esenzioni dal lavoro stabilite dalla legge sulla protezione della maternità e dell'infanzia.

(Approvato).

Art. 4.

Dovere di rispondere alle chiamate ed agli inviti delle autorità competenti.

Tutti i cittadini di cui all'articolo 1 sono obbligati a rispondere alle chiamate ed agli inviti che loro vengano rivolti dalle autorità locali, nonchè dal Comitato di resistenza civile di cui all'articolo 5 e dare tutte le notizie di cui siano richiesti.

A tale obbligo soggiacciono anche gli Enti civili comunque costituiti.

(Approvato).

CAPO II.

DEI COMITATI DI RESISTENZA CIVILE E DELLE LORO ATTRIBUZIONI

Art. 5.

Comitato di resistenza civile e direttorio: costituzione e composizione.

Presso ogni comune, per iniziativa del podestà e previa autorizzazione del prefetto della provincia, è costituito appena indetta la mobilitazione, un Comitato di resistenza civile, con a capo un Direttorio composto del podestà che lo presiede, del segretario politico del locale Fascio di combattimento e di un cittadino nominato dal prefetto.

Fanno parte del Comitato di resistenza civile anche la segretaria del locale Fascio femminile, i rappresentanti locali delle Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, nonchè quei cittadini la cui opera sia ritenuta utile dal Direttorio, tra i quali saranno compresi possibilmente un rappresentante del-

l'Associazione nazionale combattenti ed un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

(Approvato).

Art. 6.

Attribuzioni del Comitato: gratuità delle cariche.

Il Comitato di resistenza civile di cui all'articolo precedente esplica la sua azione secondo le direttive del prefetto ed ha il compito:

a) di vigilare, nell'ambito del territorio del comune, alla osservanza della presente legge;

b) di coadiuvare, se richiesto, gli organi costituiti a norma della legge 8 giugno 1925, numero 969;

c) di coadiuvare gli Enti municipali e statali nella ricerca della mano d'opera necessaria alle industrie ed aziende in genere, nonchè delle persone che debbono prestare la loro attività nelle opere assistenziali;

d) di agevolare la pratica attuazione di tutte le disposizioni emanate dal Governo centrale e dai suoi rappresentanti locali;

e) di segnalare di urgenza alle autorità governative le informazioni degne di rilievo e le iniziative meritevoli di essere incoraggiate e di proporre ricompense;

f) di compilare un diario di tutti gli avvenimenti più rilevanti in dipendenza dello stato di mobilitazione e delle disposizioni più importanti emanate a causa di esso.

Tutte le cariche del Comitato di resistenza civile sono gratuite e non danno luogo a riconoscimento di indennità di qualsiasi genere.

(Approvato).

Art. 7.

Ingiunzioni e prescrizioni del Comitato e ricorsi contro di esse.

Il Comitato di resistenza civile, di cui all'articolo 5, può, ove necessario, ingiungere ai cittadini che non siano mobilitati civili, di prestare la loro attività nel termine, nel luogo e nel modo che riterrà del caso.

Lo stesso Comitato ha facoltà di prescrivere determinate direttive agli Enti ed Asso-

ciazioni locali, di cui all'articolo 1, che non siano mobilitati civili.

Contro le ingiunzioni e prescrizioni di cui sopra è ammesso unicamente ricorso al prefetto.

La decisione del prefetto è insindacabile (Approvato).

CAPO III

DELLA MOBILITAZIONE CIVILE DEGLI ENTI E DEI CITTADINI E SUOI EFFETTI

Art. 8.

Mobilitazione degli Enti.

In caso di mobilitazione il Governo, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dichiara quali enti ed associazioni, pubblici e privati, siano civilmente mobilitati.

Qualora tuttavia speciali ragioni lo consiglino, la mobilitazione civile di determinati enti potrà disporsi anche senza pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiali*.

In ogni caso poi per gli stabilimenti ausiliari la mobilitazione civile si verifica all'atto stesso della ricezione dell'ordine di trasformazione in stabilimento ausiliario, emanato dall'organo per le fabbricazioni di guerra.

(Approvato).

Art. 9.

Mobilitazione dei cittadini.

In caso di mobilitazione divengono mobilitati civili tutti i cittadini, di qualunque sesso e di età non inferiore ai 14 anni compiuti, appartenenti o dipendenti, in modo permanente o temporaneo, sia dalle Amministrazioni statali sia dalle Associazioni ed enti pubblici e privati civilmente mobilitati a senso dell'articolo precedente, nonché tutte le persone che abbiano avuto un incarico da qualsiasi Amministrazione dello Stato, durante l'incarico stesso.

La condizione di mobilitato civile può de-

rivare anche da chiamata per manifesto o per precetto personale.

(Approvato).

Art. 10.

Effetti della mobilitazione in confronto dei dipendenti statali di ruolo.

La condizione di mobilitato civile comporta in confronto dei dipendenti di ruolo delle Amministrazioni statali:

a) nell'interno della propria Amministrazione, l'aggravamento delle ordinarie sanzioni per le infrazioni disciplinari da essi commesse nell'ambito delle proprie attribuzioni, elevando di un grado, od anche di più gradi in caso di speciale gravità, le sanzioni stabilite dalla legge organica;

b) fuori dell'ufficio: 1° l'aggravamento di un sesto delle sanzioni stabilite dalla presente legge per le infrazioni alla disciplina di guerra; 2° l'obbligo di cooperare attivamente, se richiesti dalla pubblica autorità all'osservanza delle norme per la disciplina di guerra.

(Approvato).

Art. 11.

Effetti della mobilitazione in confronto dei dipendenti statali temporanei.

La condizione di mobilitato civile comporta in confronto dei dipendenti assunti temporaneamente da Amministrazioni statali:

a) nell'interno della propria Amministrazione, il loro assoggettamento alle sanzioni disciplinari stabilite dalla legge organica per i dipendenti di ruolo, in quanto applicabili, con l'aggravamento di cui alla lettera a) del precedente articolo, e l'eventuale applicazione della riduzione o sospensione dello stipendio secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge;

b) fuori dell'ufficio:

1° l'aggravamento di un sesto delle sanzioni stabilite dalla presente legge per le infrazioni alla disciplina di guerra;

2° l'obbligo di cooperare attivamente se richiesti dalla pubblica autorità, per il mantenimento della disciplina di guerra.

(Approvato).

Art. 12.

Abbandono del servizio da parte dei dipendenti statali; inadempimento di incarichi; sanzioni.

In caso di mobilitazione civile, l'abbandono del servizio, per oltre cinque giorni, da parte dei dipendenti statali — sia di ruolo che assunti temporaneamente — è punito con la pena stabilita dal Codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace.

La stessa pena si applica al dipendente ammesso a dispensa o a ritardo dal richiamo alle armi per mobilitazione, che abbandona il servizio per oltre 24 ore.

Alla pena di cui al primo comma soggiacciono anche le persone che, avendo ricevuto un incarico dallo Stato, volontariamente si sottraggono all'incarico stesso.

(Approvato).

Art. 13.

Effetti della mobilitazione in confronto dei dipendenti dagli enti pubblici e privati.

La condizione di mobilitato civile comporta in confronto delle persone appartenenti o dipendenti dalle associazioni ed enti pubblici e privati:

a) l'aggravamento degli ordinari provvedimenti disciplinari per le infrazioni ai regolamenti interni, elevando di un grado, od anche di più gradi in caso di speciale gravità, le punizioni stabilite dai regolamenti stessi;

b) l'applicabilità della pena stabilita dal Codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace nel caso di abbandono del servizio per oltre cinque giorni, o per oltre 24 ore se trattasi di dispensati, ammessi a ritardo od esonerati dal richiamo alle armi per mobilitazione.

(Approvato)

Art. 14.

Revoca della dispensa, ammissione a ritardo ed esonerazione in caso di condanna.

La condanna a pena restrittiva della libertà personale, inflitta ai termini degli articoli 10,

11, 12 e 13 a chi sia dispensato, ammesso a ritardo od esonerato dal richiamo alle armi per mobilitazione, importa di pieno diritto la revoca della dispensa, ammissione a ritardo od esonerazione.

L'autorità giudiziaria deve notificare la sentenza all'autorità che ha concesso la dispensa, il ritardo o l'esonerazione.

Quest'ultima autorità, entro 24 ore dalla notificazione, deve procedere alla revoca della dispensa, ammissione a ritardo od esonerazione.

(Approvato).

Art. 15.

Obblighi dei capi degli enti civilmente mobilitati. Sanzioni contro gli inadempienti.

In qualunque modo avvenga la mobilitazione civile, le persone preposte all'associazione od ente mobilitato debbono, entro 24 ore dalla avuta partecipazione del provvedimento, comunicare ai proprii dipendenti l'avvenuta trasformazione dell'ente od associazione, e quindi dei dipendenti stessi, in mobilitati civili, mediante avviso od altro mezzo atto a renderne ciascuno personalmente edotto.

In caso di inadempimento, i responsabili sono puniti con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, salve le maggiori penalità comminate da altre leggi quando la mancanza rivesta figura di più grave reato.

(Approvato).

Art. 16.

Omissione notificazione di notizie utili alla difesa o alla organizzazione civile — Sanzioni.

Chiunque, appartenendo ad un ente mobilitato ed avendone l'obbligo, ometta di notificare, a chi di ragione, dati o elementi relativi a persone o cose la cui mancanza possa recare un qualsiasi pregiudizio alla difesa o alla organizzazione civile del Paese, è punito con l'arresto fino ad un anno, o con l'ammenda sino a lire 5000, salvo che la omissione costituisca altro più grave reato previsto dalla presente o da altre leggi.

(Approvato).

Art. 17.

*Mancanza alla chiamata
per mobilitazione civile — Sanzioni.*

Chiunque, chiamato a senso dell'ultimo comma dell'articolo 9, non si presenta entro cinque giorni dopo quello stabilito, è punito con la pena stabilita dal Codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace.
(Approvato).

Art. 18.

*Incompatibilità della condizione di mobilitato
civile col servizio alle armi.*

La condizione di mobilitato civile sussiste solo in quanto il soggetto non abbia in atto obbligo di servizio alle armi.

In caso di chiamata o di richiamo alle armi del mobilitato civile, la condizione di mobilitato civile cessa alle ore 24 del giorno che precede la vigilia di quello stabilito per la presentazione alle armi.

(Approvato).

Art. 19.

*Obblighi dei mobilitati civili chiamati alle armi
e non incorporati — Sanzioni.*

I mobilitati civili chiamati o richiamati in servizio militare, i quali, presentatisi alle armi, non vengano, per qualsiasi motivo, incorporati, riacquistano senz'altro la condizione di mobilitati civili.

Essi devono presentarsi all'ente od associazione, cui appartenevano o da cui dipendevano all'atto della chiamata o del richiamo alle armi, entro dieci giorni da quello in cui sono stati lasciati liberi dall'autorità militare.

Il termine è però di 24 ore se l'ente od associazione di cui sopra ha sede nello stesso comune in cui risiede l'autorità militare predetta.

Coloro che non ottemperino all'obbligo anzidetto sono puniti con la reclusione da sei mesi ad un anno; e se non si presentino neppure entro i cinque giorni successivi alla scadenza dei termini come sopra rispettivamente fissati, sono puniti con la pena stabilita dal Co-

dice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace.

(Approvato).

Art. 20.

*Obblighi dei già mobilitati civili in caso di
congedamento dal servizio militare — Sanzioni.*

I mobilitati civili chiamati o richiamati in servizio militare, che per qualsiasi motivo dopo l'incorporazione cessino dal servizio stesso mentre continua nel paese lo stato di mobilitazione civile, e che per disposizioni di legge o contrattuali non abbiano obbligo di ripresentarsi all'ente od associazione cui appartenevano o da cui dipendevano, debbono, entro tre giorni dal loro congedamento, darne notizia all'ente od associazione suddetti per iscritto con lettera raccomandata o a mezzo del Comitato di resistenza civile.

Coloro che non ottemperano a tale obbligo sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

(Approvato).

Art. 21.

*Concorso nei reati di abbandono del servizio
in materia di mobilitazione civile.*

Le stesse pene stabilite dagli articoli 12, 13 e 19 si applicano a chiunque abbia concorso anche indirettamente a far commettere i reati previsti negli articoli suindicati.

(Approvato).

CAPO IV.

DELLA MOBILITAZIONE CIVILE DI
RIFORMATI E DI UFFICIALI INVALIDI

Art. 22.

Mobilitazione dei riformati.

In caso di mobilitazione o di speciali contingenze gli organi della mobilitazione civile hanno facoltà, d'accordo con i Ministeri militari, di chiamare in servizio, per i fini di cui alla legge 8

giugno 1925, n. 969, anche i cittadini riformati dal servizio militare.

(Approvato).

Art. 23.

Esenzioni dei riformati.

Sono esenti dal rispondere alla chiamata per mobilitazione civile i riformati che, all'atto della chiamata stessa, prestino l'opera loro presso corpi od enti facenti parte del Regio esercito, della Regia marina, o della Regia aeronautica; o che da questi siano stati regolarmente prenotati in precedenza, per le loro particolari esigenze.

Sono esenti inoltre gli addetti a servizi pubblici da determinarsi dal regolamento.

(Approvato).

Art. 24.

Arruolamento volontario dei riformati.

Dopo indetta la mobilitazione, gli arruolamenti volontari, di cui agli articoli 121 e 125 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 5 agosto 1927-V, n. 1437, dei riformati assunti in servizio dagli organi della mobilitazione civile, sono subordinati al consenso degli organi stessi.

(Approvato).

Art. 25.

Mobilitazione degli ufficiali invalidi.

Nei casi previsti dall'articolo 22 gli organi della mobilitazione civile, d'accordo con i Ministeri militari, hanno anche la facoltà di chiamare in servizio, per i fini di cui alla legge 8 giugno 1925, n. 969, gli ufficiali invalidi di guerra, provvisti di pensione vitalizia delle prime otto categorie, che non siano stati riassunti in servizio sedentario, e quelli che abbiano cessato di appartenere ai ruoli del Regio esercito, della Regia marina, o della Regia aeronautica per infermità dipendenti o non dipendenti da causa di servizio.

(Approvato).

Art. 26.

Esenzione degli ufficiali invalidi.

Gli ufficiali di cui all'articolo precedente sono esenti dal rispondere alla chiamata per mobilitazione civile, qualora siano ammessi, dietro loro domanda, a prestare servizio nell'esercito mobilitato.

Sono altresì esenti dal rispondere alla chiamata gli ufficiali invalidi di guerra i quali, all'atto della mobilitazione o successivamente, vengano riassunti in servizio sedentario ai sensi del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032.

(Approvato).

Art. 27.

Chiamata per manifesto o per precetto personale.

La chiamata di cui all'articolo 22 può essere fatta per manifesto o per precetto personale, a senso del secondo comma dell'articolo 9.

La chiamata di cui all'articolo 25 è fatta per precetto personale a senso dello stesso secondo comma dell'articolo 9.

(Approvato).

Art. 28.

Chiamate di controllo dei riformati e degli ufficiali invalidi - Sanzioni contro gli inadempimenti.

Gli organi della mobilitazione civile hanno facoltà di disporre, anche all'infuori dei casi previsti dall'articolo 22, speciali chiamate dei cittadini di cui agli articoli 22 e 25 per quei controlli che ritengano necessari.

In caso di mancata presentazione a dette chiamate sono applicabili le stesse sanzioni stabilite dalla legge 27 marzo 1930, n. 460, per coloro che non rispondano alle chiamate di controllo dei militari in congedo.

(Approvato).

Art. 29.

Accertamenti sanitari sui riformati ed ufficiali invalidi — Sanzioni contro gli inadempienti.

Gli organi della mobilitazione civile hanno facoltà di sottoporre in qualunque momento ad accertamenti sanitari, da effettuarsi ad opera di un ufficiale medico superiore delle Forze armate o di un professore di ruolo della Regia Università, ove esistano nel comune, i cittadini di cui agli articoli 22 e 25.

Agli inadempienti ai relativi ordini di chiamata sono applicate le disposizioni di cui agli articoli 17 e 28 a seconda che sia stata o non indetta la mobilitazione.

(Approvato).

CAPO V.

DEGLI APPARTENENTI
E DIPENDENTI DAGLI STABILIMENTI
DI PRODUZIONE PER LA GUERRA

Art. 30.

Assoggettamento alla giurisdizione penale militare; applicazione delle pene militari agli aventi obblighi militari.

Tutte le persone, di qualunque sesso e di qualunque età, appartenenti o dipendenti dagli stabilimenti statali di produzione per la guerra e dagli stabilimenti privati mobilitati sono soggette alla giurisdizione dei tribunali militari.

Sono sostituite, per quelle tra le dette persone che abbiano obblighi di servizio militare, alle pene comuni le pene militari secondo il conguaglio fissato dal Codice penale militare.

Alle persone di età inferiore ai 18 anni competono le diminuzioni di pena ed i benefici previsti dal Codice penale approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

(Approvato).

Art. 31.

Abbandono del servizio — Sanzioni.

Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti di cui all'articolo pre-

cedente, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento, per oltre cinque giorni, ovvero, essendone regolarmente assente, non vi rientra, senza legittimo motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefissogli, è punito con la pena stabilita dal Codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace.

La stessa pena si applica al dispensato, ammesso a ritardo od esonerato dal richiamo alle armi per mobilitazione, che indebitamente si assenta dallo stabilimento per oltre 24 ore o non vi rientra nello stesso termine.

(Approvato).

Art. 32.

Violenza a superiori nella gerarchia tecnica. Sanzioni.

Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti di cui all'articolo 30, usi violenza ad un superiore nella gerarchia tecnica dello stabilimento stesso è punito con la reclusione da due a nove anni.

Qualora il fatto sia commesso per cause estranee al servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nei casi previsti dai due comma precedenti, se la violenza sia commessa con premeditazione, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Qualora il colpevole abbia agito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

(Approvato).

Art. 33.

Minaccia ed ingiuria a superiori nella gerarchia tecnica — Sanzioni.

Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti di cui all'articolo 30, usa minaccia o commette ingiuria ad un superiore nella gerarchia tecnica dello stabilimento stesso, è punito con la reclusione da seimesi a tre anni.

Qualora il fatto sia commesso per cause estranee al servizio, la pena è della reclusione da tre mesi a due anni.

Nei casi previsti dai due comma precedenti, qualora il colpevole abbia agito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

(Approvato).

Art. 34.

*Rifiuto di obbedienza a superiori
nella gerarchia tecnica — Sanzioni.*

Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti di cui all'articolo 30, rifiuta obbedienza agli ordini, relativi al servizio, di un superiore nella gerarchia tecnica dello stabilimento, è punito con la reclusione fino a quattro mesi.

Se il fatto abbia luogo in servizio, o in presenza di più individui del personale suddetto, la reclusione può estendersi fino ad un anno.

(Approvato).

Art. 35.

Violenza, minaccia o ingiuria e rifiuto d'obbedienza verso l'autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare — Sanzioni.

Le stesse pene indicate negli articoli 32, 33 e 34, sono applicabili anche se i fatti previsti negli articoli stessi siano commessi contro chi rappresenta l'autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento.

(Approvato).

Art. 36.

Abuso di autorità da parte di superiori nella gerarchia tecnica e di militari preposti alla sorveglianza disciplinare — Sanzioni.

L'investito di un grado nella gerarchia tecnica di uno degli stabilimenti di cui all'articolo 30, che usi violenza ad un inferiore, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno, salve le maggiori pene pel caso che il fatto costituisca reato più grave.

Se il colpevole ha agito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto dell'inferiore, la pena è diminuita dalla metà ai due terzi.

Le stesse pene sono applicabili anche se il fatto sia commesso da chi rappresenta l'autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento.

(Approvato).

Art. 37.

Ostruzionismo e sabotaggio nei lavori — Sanzioni.

Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti di cui all'articolo 30, pone ostacolo al corso dei lavori, ovvero artificiosamente commette errore nelle lavorazioni o deteriora il materiale di lavoro affidatogli, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il danno sia grave, la reclusione non è inferiore ai sette anni.

(Approvato).

Art. 38.

Applicabilità delle punizioni disciplinari militari.

Gli appartenenti o dipendenti dagli stabilimenti di cui all'articolo 30, se di sesso maschile e di età non inferiore ai 18 anni, sono soggetti anche, d'ordine dell'autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, alle punizioni contemplate dal regolamento di disciplina militare, nei modi e nelle forme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

CAPO VI

DI ALCUNE INFRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELLA NAZIONE PER LA GUERRA

Art. 39.

Inadempimento degli obblighi relativi al personale degli stabilimenti — Sanzioni.

I direttori degli stabilimenti destinati a divenire ausiliari e le persone preposte agli organi della mano d'opera competenti, che

non ottemperino agli obblighi loro incumbenti fin dal tempo di pace o all'atto della mobilitazione nei riguardi del personale avente obblighi militari, o dell'assunzione della mano d'opera, sono puniti con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire 500 a 3000, salve le maggiori pene stabilite per casi altrimenti previsti dalla presente o da altre leggi.

(Approvato).

Art. 40.

Dispense, ritardi ed esonerazioni ottenute o conservate con mezzi illeciti — Sanzioni.

Chiunque, per ragione del suo ufficio, avendo facoltà di fare richieste di dispense di ritardi o di temporanee esonerazioni dal richiamo alle armi per mobilitazione di militari in congedo, ovvero di rilasciare a tale uopo dichiarazioni, attesta falsamente circostanze che diano o possano dare motivo alle dispense, ai ritardi ed alle esonerazioni stesse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque, avendo obbligo di dimettere i militari che fruiscono di dispense, ritardi od esonerazioni temporanee o di denunciare la cessazione delle condizioni che dettero ad esse motivo, omette di farlo nel termine stabilito.

Il militare che fruisce di dispensa, ritardo od esonerazione ottenuta con mezzi illeciti è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

(Approvato).

Art. 41.

Dispense ed esonerazioni eccedenti la quota prestabilita o mancanti di titolo — Sanzioni.

Chiunque, nella esecuzione delle disposizioni relative alla mano d'opera, con deliberato proposito renda indisponibili per la chiamata alle armi persone in più di quelle consentite dagli organi competenti o persone che non vi abbiano titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il militare che, in dipendenza del detto reato, scientemente fruisce della posizione di indisponibile, soggiace alla stessa pena.

Le pene di cui ai due comma precedenti si

applicano indipendentemente dalle altre cui a senso dell'articolo precedente i responsabili possono incorrere in caso di falsa attestazione di circostanze che diano o possano dare motivo alla dispensa od esonerazione.

(Approvato).

Art. 42.

Contravvenzioni alle disposizioni sulla mano d'opera — Sanzioni.

Le contravvenzioni alle norme relative alla mano d'opera, qualora non siano previste da speciali disposizioni, sono punite con ammenda da lire cento a lire cinquemila.

(Approvato)

Art. 43.

Impiego indebito del dispensato, ammesso a ritardo od esonerato — Sanzioni.

Chiunque, senza autorizzazione della autorità competente, adoperi il dispensato, ammesso a ritardo od esonerato dal richiamo alle armi per mobilitazione in mansioni diverse da quelle che determinarono la concessione della dispensa, del ritardo o dell'esonerazione, è punito con la reclusione fino a due anni.

(Approvato).

Art. 44.

Trasgressioni al disposto dell'articolo 7 della legge n. 969 — Sanzioni.

Chi, avendone l'obbligo, non ottempera fino dal tempo di pace al disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1925, n. 969, che impone alle associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, alle società ed associazioni designate dalla Commissione Suprema di difesa di tenere al corrente un proprio progetto di mobilitazione, è punito con ammenda non inferiore a lire 3000.

Il regolamento determinerà quale o quali persone, facenti parte dell'associazione sindacale, società od associazione abbiano l'obbligo di cui al comma precedente.

(Approvato).

Art. 45.

*Infrazioni alle norme sulle requisizioni.
Sanzioni.*

Nel regolamento sulle requisizioni, prevedute dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1925, n. 969, potranno essere stabilite, per la violazione delle norme contenute nel regolamento medesimo, le pene dell'arresto e dell'ammenda entro i limiti fissati nel Codice penale approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.

Le pene suddette potranno essere stabilite congiuntamente o separatamente.
(Approvato).

Art. 46.

Contravvenzioni alle disposizioni sui censimenti ordinati ai fini dell'organizzazione della Nazione per la guerra — Sanzioni.

Le contravvenzioni alle norme emanate per l'esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 11 della legge 8 giugno 1925, n. 969, qualora non siano previste da speciali disposizioni, sono punite con ammenda non inferiore a lire 500.
(Approvato).

Art. 47.

Infrazioni in genere alle norme sulla disciplina di guerra — Sanzioni.

Le infrazioni alle norme sulla disciplina di guerra non previste come reato dalla presente o da altre leggi sono punite con ammenda non inferiore a lire 100.
(Approvato).

CAPO VII.

DELLA MUTILAZIONE PER SOTTRARSI
AGLI OBBLIGHI
DELLA MOBILITAZIONE CIVILE

Art. 48.

*Mutilazione o simulazione di infermità.
Sanzioni.*

Coloro che, al fine di esimersi dagli obblighi della mobilitazione civile, si siano procacciati

infermità o mutilazioni, od abbiano simulato infermità, nonchè coloro che se ne siano resi complici, sono soggetti alla giurisdizione dei tribunali militari e puniti con le stesse pene stabilite dal Codice penale militare per la mutilazione volontaria in tempo di pace, salvo il conguaglio della pena per coloro che non abbiano obblighi di servizio militare.

(Approvato).

CAPO VIII.

DEL CONCORSO DI PIÙ PERSONE
NEI REATI ATTINENTI
ALLA DISCIPLINA DI GUERRA

Art. 49.

Aumento della pena in caso di concorso.

Se il fatto costituente reato a norma della presente legge sia commesso previo accordo fra tre o più persone, la pena è aumentata della metà.

(Approvato).

CAPO IX.

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE GENERALE

Art. 50.

Sostituzione delle pene comuni alle militari.

Nei casi di cui agli articoli 12, 13, 17, 19, 21 e 29, se il colpevole non abbia obblighi di servizio militare, alle pene militari sono sostituite le pene comuni secondo il conguaglio fissato dal Codice penale militare.

(Approvato).

Art. 51.

Smobilitazione civile collettiva e individuale.

È sempre in facoltà del Governo e della autorità cui è demandato per legge l'incarico di ordinare la mobilitazione civile, collettiva o individuale, di decretare la smobilitazione, sia collettiva che individuale, anche prima che cessi la mobilitazione militare.

(Approvato).

Art. 52.

Territorio di applicazione della legge.

La presente legge ha vigore in tutto il territorio dello Stato dichiarato o non dichiarato in stato di guerra.

(Approvato).

Art. 53.

Applicazione della legge nelle colonie.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche nelle colonie, tanto nei riguardi dei cittadini che dei sudditi.

Il Comitato di resistenza civile è costituito presso ogni Commissariato regionale. È presieduto dal commissario regionale e gli altri membri sono nominati dal Governatore con suo decreto.

Le facoltà attribuite al prefetto sono in Colonia esercitate dal Governatore.

È lasciato al regolamento di provvedere a quelle ulteriori modificazioni che in rapporto agli speciali ordinamenti locali risultino necessarie.

(Approvato).

Art. 54.

Entrata in vigore della legge — Regolamento.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione della presente legge e pel suo coordinamento con i Codici penali militare e comune.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, relativo al riordinamento della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno » (N. 902).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge sul Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, relativo al riordinamento della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno ».

BERIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Per desiderio espresso da alcuni colleghi, prego il Senato, se non vi sono difficoltà, di rinviare la discussione di questo disegno di legge alla seduta di mercoledì prossimo.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole sottosegretario per le finanze se consente che questo disegno di legge venga discusso nella seduta di mercoledì prossimo.

ROSOCH, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Consento.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge verrà iscritto nell'ordine del giorno della seduta di mercoledì prossimo.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 313, concernente provvedimenti a favore del Consorzio Industriale Manifatti » (N. 932).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 313, concernente provvedimenti a favore del Consorzio Industriale Manifatti ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 313, portante provvedimenti a favore del Consorzio Industriale Manifatti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1931, n. 537, concernente la concessione di un contributo governativo eccezionale a favore del comune di Nervesa » (N. 933).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1931, n. 537, concernente la concessione di un contributo governativo eccezionale a favore del comune di Nervesa ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 aprile 1931, n. 537, concernente la concessione di un contributo governativo eccezionale a favore del comune di Nervesa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1931, n. 538, concernente la concessione alla città di Venezia di un concorso straordinario, a carico dello Stato, di lire 7.000.000, per una volta tanto, per l'integrazione del bilancio » (N. 934).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1931, n. 538, concernente la concessione alla città di Venezia di un concorso straordinario, a carico dello Stato, di lire 7.000.000, per una volta tanto, per l'integrazione del bilancio ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 aprile 1931, n. 538, concernente la concessione alla città di Venezia di un concorso

straordinario, a carico dello Stato, di lire 7 milioni, per una volta tanto, per l'integrazione del bilancio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1931, n. 539, relativo alla revisione dei ruoli organici degli ufficiali dei servizi del Regio esercito » (N. 935).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1931, n. 539, relativo alla revisione dei ruoli organici degli ufficiali dei servizi del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 aprile 1931, n. 539, relativo alla revisione dei ruoli organici degli ufficiali dei servizi del Regio esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1931, n. 557, recante provvedimenti per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto di Molinella » (N. 937).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1931, n. 557, recante provvedimenti per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto di Molinella ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 aprile 1931, n. 557, recante provvedimenti per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto di Molinella.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1931, n. 558, recante provvedimenti per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto del Simbrivio » (N. 938).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1931, n. 558, recante provvedimenti per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto del Simbrivio ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 aprile 1931, n. 558, recante provvedimenti per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto del Simbrivio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1931, n. 641, autorizzante l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato a porre in vendita speciali tessere di riconoscimento per riduzioni di viaggio in occasione del VII Centenario Antoniano » (N. 940).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1931,

n. 641, autorizzante l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato a porre in vendita speciali tessere di riconoscimento per riduzioni di viaggio in occasione del VII Centenario Antoniano »

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 aprile 1931, n. 641, autorizzante l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a porre in vendita speciali tessere di riconoscimento per riduzioni di viaggio in occasione della celebrazione del VII Centenario Antoniano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1931, n. 801, recante modificazioni alle norme per la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori di servizi marittimi » (N. 941).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1931, n. 801, recante modificazioni alle norme per la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori di servizi marittimi ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 aprile 1931, n. 801, recante modificazioni alle norme per la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori di servizi marittimi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 851, concernente la concessione di un contributo straordinario governativo di lire 400.000 a favore del comune di Forlì » (N. 942).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 851, concernente la concessione di un contributo governativo di lire 400.000 a favore del comune di Forlì ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 851, concernente la concessione di un contributo straordinario governativo di lire 400.000, a favore del comune di Forlì.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 897, concernente la concessione di un contributo di lire 1.500.000, per una volta tanto, al comune di Rimini, a titolo di concorso straordinario dello Stato, per l'integrazione del bilancio comunale » (N. 943).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 897, concernente la concessione di un contributo di lire 1.500.000, per una volta tanto, al comune di Rimini, a titolo di concorso straordinario dello Stato per l'integrazione del bilancio comunale ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 897, concernente la concessione di un contributo di lire, 1.500.000 per una volta tanto, al comune di Rimini, a titolo di concorso straordinario dello Stato per l'integrazione del bilancio comunale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 816, che approva una convenzione con la Società di navigazione « Lloyd Triestino », per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente » (Numero 944).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 816, che approva una convenzione con la Società di navigazione « Lloyd Triestino », per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 816, che approva una Convenzione con la Società di navigazione « Lloyd Triestino » per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 817, che approva una convenzione con la Società di navigazione « Lloyd Sabaudò » per l'esercizio della linea Genova-Australia;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 818, che approva una convenzione con la Società Navigazione Generale Italiana per l'esercizio della linea Genova-Australia » (N. 945).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 817, che approva una convenzione con la Società di navigazione « Lloyd Sabaudò » per l'esercizio della linea Genova-Australia;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 818, che approva una convenzione con la Società Navigazione Generale Italiana per l'esercizio della linea Genova-Australia.

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge: 18 giugno 1931, n. 817, che approva una Convenzione con la Società di navigazione « Lloyd Sabaudò » per l'esercizio della linea Genova-Australia;

18 giugno 1931, n. 818, che approva una convenzione con la Società navigazione Generale Italiana per l'esercizio della linea Genova-Australia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 819, che approva una convenzione con la Società Navigazione Generale Italiana per l'esercizio della linea Genova-Centro America-Sud America (Pacífico) » (N. 946).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 819, che approva una convenzione con la Società Navigazione Generale Italiana per l'esercizio della linea Genova-Centro America-Sud America (Pacífico) ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 819, che approva una convenzione con la Società Navigazione Generale Italiana per l'esercizio della linea Genova-Centro America-Sud America (Pacífico).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

BOTTAI, *ministro delle corporazioni.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTAI, *ministro delle corporazioni.* Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

« Disciplinamento dei tipi di farina e di pane » (1082).

MOSCONI, *ministro delle finanze.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze.* Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

« Ripartizione della sovrainposta provinciale sui terreni nei distretti di uffici delle imposte o nei comuni nei quali venga attivato il nuovo catasto a norma dell'articolo 4 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1276 » (1083).

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli ministri delle corporazioni e delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Falcioni e De Marinis a presentare alcune relazioni.

FALCIONI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, relativo alla istituzione dell'Ente Nazionale Risi, con sede in Milano (1026);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 587, che modifica il Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, sulla esportazione del riso (1028).

DE MARINIS. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1097, concernente l'autorizzazione al Ministro per l'aeronautica ad effettuare un reclutamento straordinario di sergenti della categoria governo nella Regia aeronautica (1010);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1010, che affida al Ministero dell'aeronautica la custodia dei campi di fortuna (1011);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1931, n. 1310, recante norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare (1036).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Falcioni e De Marinis della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno il computo dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Anselmino, Antona Traversi, Arlotta, Arrivabene, Artom.

Barzilai, Bazan, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Bonin Longare, Borsarelli, Brandolin, Brondi, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Camerini, Carminati, Casanuova, Casertano, Cattaneo, Celesia, Cesareo, Chimienti, Cian, Cippico, Ciruolo, Colonna, Conti, Cossilla, Creadaro.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Bono, De Marinis, De Vito, Di Donato, Di Stefano, Di vico.

Facchinetti, Falcioni, Fara, Fedele.

Gabbi, Gallenga, Gallina, Garofalo, Grosoli, Grosso, Gualtieri, Guglielmi.

Libertini, Loria, Lucioli.

Malagodi, Manfroni, Marchiafava, Mariotti, Marezzi, Martino, Maury, Mayer, Millosevich, Montresor, Mori, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Padulli, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Petrillo, Pironti, Porro, Pujia, Pullè.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Rebaudengo, Renda, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Giovanni, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Sanjust, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Sechi, Silj, Simonetta, Soderini, Solari, Spirito.

Tamborino, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca.

Vaccari, Venturi, Versari, Visconti di Modrone, Volpi.

Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Disciplina di guerra (920):

Senatori votanti	124
Favorevoli	116
Contrari	8

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-31 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1931

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 313, concernente provvedimenti a favore del Consorzio Industriale Manufatti (932):

Senatori votanti 124

Favorevoli 117

Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1931, n. 537, concernente la concessione di un contributo governativo eccezionale a favore del comune di Nervesa (933):

Senatori votanti 124

Favorevoli 116

Contrari 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1931, n. 538, concernente la concessione alla città di Venezia di un concorso straordinario, a carico dello Stato, di lire 7 milioni per una volta tanto, per l'integrazione del bilancio (934):

Senatori votanti 124

Favorevoli 112

Contrari 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1931, nn. 539, relativo alla revisione dei ruoli organici degli ufficiali dei servizi del Regio esercito (935):

Senatori votanti 124

Favorevoli 117

Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1931, n. 557, recante provve-

dimenti per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto di Molinella (937):

Senatori votanti 124

Favorevoli 118

Contrari 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1931, n. 558, recante provvedimenti per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto del Simbrivio (938):

Senatori votanti 124

Favorevoli 116

Contrari 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1931, n. 641, autorizzante l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato a porre in vendita speciali tessere di riconoscimento per riduzioni di viaggio in occasione del VII Centenario Antoniano (940):

Senatori votanti 124

Favorevoli 114

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1931, n. 801, recante modificazioni alle norme per la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori di servizi marittimi (941):

Senatori votanti 124

Favorevoli 118

Contrari 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 851, concernente la concessione di un contributo straordinario go-

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-31 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1931

vernativo di lire 400.000 a favore del comune di Forlì (942):

Senatori votanti	124
Favorevoli	112
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 897, concernente la concessione di un contributo di lire 1.500.000, per una volta tanto, al comune di Rimini, a titolo di concorso straordinario dello Stato, per l'integrazione del bilancio comunale (943):

Senatori votanti	124
Favorevoli	114
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 816, che approva una convenzione con la Società di navigazione « Lloyd Triestino », per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente (944):

Senatori votanti	124
Favorevoli	116
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 817, che approva una convenzione con la Società di navigazione « Lloyd Sabauda » per l'esercizio della linea Genova-Australia;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 818, che approva una convenzione con la Società Navigazione Generale Italiana per l'esercizio della linea Genova-Australia (945);

Senatori votanti	124
Favorevoli	117
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 819, che approva una convenzione con la Società Navigazione Generale Italiana per l'esercizio della linea Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) (946):

Senatori votanti	124
Favorevoli	119
Contrari	5

Il Senato approva.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i ministri competenti hanno trasmesso la risposta scritta alle interrogazioni dei senatori Cappa, Libertini, Poggi Tito, Rebaudengo e Visocchi.

A norma del regolamento saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Annuncio di presentazione di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

SCALORI, segretario:

Ai ministri dell'agricoltura, delle finanze e della giustizia sull'ammontare delle accertate frodi doganali commesse mediante abuso della temporanea importazione degli olii, e per sapere quali provvedimenti sono stati o saranno sollecitamente presi per evitare il ripetersi di frodi analoghe con danno del pubblico erario, dell'onesto commercio, degli olivicoltori e dell'economia nazionale.

NUVOLONI.

Al ministro delle comunicazioni per sapere a qual punto si trovano e come procedono i lavori del raddoppio del binario Sestri Levante-Spezia, e se non si ritiene conveniente accelerare la completa esecuzione, anche in considerazione delle recenti frane e dei crescenti pericoli di interruzioni nell'attuale linea.

FEDERICO RICCI.

Interrogazioni con risposta scritta:

Al ministro delle finanze per sapere se, agli effetti della imposta complementare, non creda necessario dare chiare, precise ed uniformi disposizioni per i contributi che si pagano ai Consorzi di bonifica che negli uffici del Mezzogiorno d'Italia non sono detratti dalle passività, mentre altri uffici del Veneto e della Valle Padana tengono giustamente conto dei detti contributi per determinare il reddito netto soggetto alla imposta.

VISOCCHI.

All'on. ministro dell'educazione nazionale per sapere se la Presidenza della Federazione delle Associazioni Zoofile Italiane (ente morale per volontà del Governo fascista) abbia informato che, sin dal maggio scorso, in Firenze un solenne Congresso internazionale per la protezione degli animali espresse unanime il voto di un omaggio mondiale a San Francesco di Assisi, il più santo di tutti gli italiani.

Deliberò infatti, unanime, quel Congresso, che il 4 ottobre fosse indicato ai popoli civili come data universale di celebrazione della zootilia. Si chiede rispettosamente, se il Governo fascista intende di aderire a questa giornata gentile della pietà ed in qual modo presso la gioventù che studia.

CAPPA.

Al Capo del Governo e al ministro delle finanze per sapere se in considerazione del turbolento sconvolgimento di tutti i redditi, provocato dall'imperversante crisi economica mondiale, non credano sia richiesto da un elevato senso equitativo e dal ben inteso interesse nazionale un provvedimento di carattere eccezionale (che pure avrebbe già un precedente) volto ad attenuare la ferrea disposizione di legge, adatta ad epoche normali, per cui per un triennio debbono rimanere immutati gli accertamenti di reddito fatti agli effetti dell'imposta complementare.

REBAUDENGO.

Al ministro dell'agricoltura e delle foreste sul funzionamento della Commissione venatoria provinciale di Roma e in modo particolare

sull'atteggiamento antiriservistico da essa assunto nei riguardi delle riserve del Lazio, degne non meno delle altre riserve italiane, della protezione voluta dalla legge 15 gennaio 1931, in quanto rispondono al fine della protezione e dell'incremento della selvaggina.

MILIANI.

PRESIDENTE. Mercoledì 9 corrente seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina:

a) di un segretario nell'Ufficio di presidenza;

b) di due membri della Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1931, n. 542, concernente l'appannaggio a S. A. R. il Principe Ferdinando di Savoia, Duca di Genova (936);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1091, concernente l'appannaggio di annue lire 1.000.000 in favore di Sua Altezza Reale il Principe Amedeo Umberto di Savoia, Duca d'Aosta (968);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1092, concernente l'appannaggio di annue lire 400.000 in favore di Sua Altezza Reale la Principessa Elena di Francia, Duchessa d'Aosta Madre;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1093, concernente l'appannaggio di annue lire 150.000 in favore di Sua Altezza Reale il Principe Aimone Roberto di Savoia-Aosta, Duca di Spoleto;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1094, concernente l'appannaggio di annue lire 100.000 in favore di Sua Altezza Reale il Principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, Conte di Torino;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1095, concernente l'appannaggio di annue lire 100.000 in favore di Sua Altezza Reale il Principe Luigi Amedeo di Savoia-Aosta, Duca degli Abruzzi;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 995, concernente la spesa per le pensioni gravanti la Casa di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova (969);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, relativo al riordinamento della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno (902);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 803, che estende al personale delle nuove costruzioni ferroviarie le disposizioni contenute nel Regio decreto 24 novembre 1930, n. 1596, recante norme per l'esonero degli agenti delle ferrovie dello Stato (947);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 908, concernente gli impianti radiotelefonici ad onde guidate per uso privato (948);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, recante riduzioni degli onorari notarili per le operazioni di credito agrario (949);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1931, n. 896, col quale è stato disposto il prolungamento del periodo di restituzione dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle provincie pugliesi e lucane (950);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 941, concernente la proroga per un altro quinquennio delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia popolare e di nuove costruzioni ad uso di abitazione (951);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 maggio 1931, n. 612, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonché ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1930-31 e convalidazione dei Regi decreti 4 e 18 maggio 1931, nn. 554 e 596, relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste (952);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1931, n. 898, col quale viene aumentato di lire 1.500.000 lo stanziamento di lire 500.000 del capitolo 80-ter del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (953);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 18 giugno 1931, n. 788, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa dei Ministeri per l'esercizio finanziario 1930-31, nonché ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo e convalidazione del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 791, relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste (954);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 805 e 24 luglio 1931, n. 955, concernenti variazioni di bilancio, per l'esercizio finanziario 1931-32; e convalidazione dei decreti Reali 9 luglio 1931, n. 936 e 17 luglio 1931, n. 954, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (955);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1215, recante variazioni di bilancio, per l'esercizio finanziario 1931-32; e convalidazione dei decreti Reali 24 settembre 1931, nn. 1221 e 1222, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (956);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 953, contenente modificazioni alla circoscrizione giudiziaria del Regno e relative norme di attuazione e la data d'inizio del funzionamento della Pretura di Pontebba (957);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1075, concernente finanziamento di lire 4.500.000 a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, con fondi della Cassa di risparmio delle provincie lombarde (958).

La seduta è tolta (ore 18).

Risposta scritta ad interrogazioni.

VISOCCHI. — Al ministro delle finanze per sapere se, agli effetti della imposta complementare, non creda necessario dare chiare, precise ed uniformi disposizioni per i contributi che si pagano ai Consorzi di bonifica che negli uffici del Mezzogiorno d'Italia non sono detratti dalle passività, mentre altri uffici del Veneto

e della Valle Padana tengono giustamente conto dei detti contributi per determinare il reddito netto soggetto alla imposta.

RISPOSTA. — Posso assicurare l'onorevole interrogante che sulla questione della detraibilità agli effetti della complementare dei contributi di bonifica, sono state già da tempo impartite, pel tramite degli ispettori superiori, le opportune istruzioni ai dipendenti uffici delle imposte dirette.

Nel mese di febbraio 1931, rispondendo ad una interrogazione che, nell'altro ramo del Parlamento, aveva presentato l'onorevole Protti, si sono chiariti i motivi per i quali il Ministero, dopo aver ripreso in attento esame la questione, ha dovuto riconoscere come, allo stato della legislazione, non sia possibile ammettere in detrazione dal reddito complessivo dei proprietari terrieri i contributi di bonifica da loro dovuti, se non per quella parte che si riferisce all'esercizio ed alla manutenzione delle opere di bonifica, poichè è solo in tali contributi che si riscontra il carattere di una vera e propria spesa di produzione, ai sensi dell'articolo 8, n. 1 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3062, istitutivo della complementare.

È però da avvertire che i contributi relativi all'esercizio ed alla manutenzione delle opere di bonifica, in tanto possono essere detratti agli effetti della complementare — la quale, come è noto, si applica ai redditi tassati ai fini delle singole imposte dirette reali, in base alla valutazione che ne è stata in tale sede fatta — in quanto non lo siano già stati in sede di applicazione della imposta dominicale, perchè altrimenti essi verrebbero ad essere detratti due volte, con evidente violazione, fra l'altro, della norma contenuta nel citato articolo 8 (comma 1°).

È poi da tener presente a questo proposito che neanche possono essere detratti quei contributi che, comunque, risultino relativi ad opere ancora in esecuzione, perchè non possono evidentemente ammettersi in detrazione spese che non hanno a riscontro la produzione di alcun reddito tassabile ai fini dell'imposte.

Non consta che alcun Ufficio si sia fin qui discostato nella soggetta materia dalle direttive del Ministero: comunque non si mancherà di accertare in relazione alle affermazioni del-

l'onorevole interrogante — se ed in quale misura il lamentato inconveniente si sia avverato, per porvi riparo con quella sollecitudine che la situazione delle cose sarà per consigliare. — MOSCONI, *ministro delle finanze*.

CAPPA. — All'onorevole ministro dell'educazione nazionale pr sapere se la Presidenza della Federazione delle Associazioni Zoofile Italiane (ente morale per volontà del Governo fascista) abbia informato che, sin dal maggio scorso, in Firenze un solenne Congresso internazionale per la protezione degli animali espresse unanime il voto di un omaggio mondiale a San Francesco di Assisi, il più santo di tutti gli italiani.

Deliberò infatti, unanime, quel Congresso, che il 4 ottobre fosse indicato ai popoli civili come data universale di celebrazione della zoofilia. Si chiede rispettosamente se il Governo fascista intende di aderire a questa giornata gentile della pietà ed in qual modo presso la gioventù che studia.

RISPOSTA. — Non risulta finora pervenuto, da parte della Federazione delle Associazioni Zoofile Italiane, alcun voto del Congresso internazionale di Firenze, diretto alla celebrazione della zoofilia nel giorno 4 ottobre, festività di San Francesco d'Assisi.

Ove un tale voto venisse presentato, con la indicazione concreta del modo nel quale si intenderebbe effettuare la celebrazione, il Governo non mancherebbe di portare su di esso il suo esame. — GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*.

TITO POGGI. — Ai ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno, per conoscere i loro intendimenti sulla opportunità di emanare disposizioni legislative, a tutela della pubblica salute, per una disciplina nell'impiego di insetticidi arsenicali in agricoltura.

RISPOSTA. — Al momento attuale i composti arsenicali rappresentano per l'agricoltura il gruppo più importante delle sostanze chimiche per la difesa delle piante dagli insetti che mangiano foglie od altre parti delle piante dallo esterno.

Con l'uso tempestivo di tali insetticidi, l'agri-

coltura nazionale guadagna prodotti per molti milioni di lire che andrebbero altrimenti assolutamente perduti, perchè nessun altro degli specifici che si trovano in commercio ha azione così efficace come quella dei composti arsenicali e nello stesso tempo di uguale economia.

Bisogna d'altra parte considerare che le vigenti disposizioni legislative impongono che i recipienti che contengono i composti arsenicali, abbiano una etichetta, con stampa chiara portante la formula di composizione e la dicitura precisa che si tratta di sostanze velenose anche per l'uomo e gli animali domestici, nonchè la solita effigie della *testa di morto*.

Sulla stessa etichetta devono anche essere indicate le precauzioni da seguirsi nell'uso.

Occorre poi tener presente che gli Osservatori di fitopatologia e gli altri organi cui è affidato il servizio di difesa delle piante contro le malattie parassitarie e gli insetti dannosi, nonchè le Cattedre ambulanti di agricoltura nelle loro pubblicazioni di propaganda e più particolarmente nel dare le istruzioni agli agricoltori, ripetono agli interessati, anche esagerandole, le precauzioni che debbono seguire nell'impiego dei prodotti arsenicali.

Ciò stante sembra che le precauzioni su indicate siano sufficienti a salvaguardare la salute degli agricoltori.

Ad ogni modo assicuro l'onorevole interrogante che l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste non mancherà di richiamare l'attenzione di tutti i dirigenti degli Osservatori di fitopatologia e i direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura, sulla necessità di mettere in guardia gli agricoltori sui pericoli ai quali possono andare incontro qualora nell'usare i prodotti arsenicali, che, ripetesi, non possono al momento attuale essere sostituiti con altri efficaci prodotti, non adottino tutte le precauzioni necessarie ai fini di evitare qualsiasi dannoso inconveniente. — ACERBO, *ministro dell'agricoltura*.

RISPOSTA. — Questo Ministero nel marzo u.s. venne a conoscenza di casi di avvelenamento verificatisi in provincia di Matera e di Potenza, prevalentemente nel bestiame ma anche in uomini, a seguito di ingestione di acqua superficiale avvelenata con arseniti, impiegati in agricoltura per la lotta contro le arvicole.

Per ovviare ad altri eventuali pericoli, con telegramma 23 marzo furono date le occorrenti disposizioni ai prefetti interessandoli a prendere opportuni accordi con i dirigenti delle cattedre ambulanti di agricoltura circa le cautele da usarsi nell'impiego e nella conservazione dei prodotti in parola.

In considerazione peraltro del pericolo sanitario connesso all'uso dei fosfuri e degli arseniti in agricoltura, sia per gli operai che l'impiegano sia per il bestiame della zona, questo Ministero inizierà pratiche con quello dell'agricoltura al fine di stabilire una più rassicurante disciplina in materia. — ARPINATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*.

LIBERTINI. — Al ministro dell'educazione nazionale per sapere se, anche in esito ai voti espressi nel Congresso nazionale dipendenti antichità e belle arti tenutosi in Napoli, non creda opportuno che i pochissimi salariati temporanei, ex combattenti, i quali durante la guerra 1915-18 furono in zona di operazione col grado di ufficiale, e che da moltissimi anni attendono il passaggio in ruolo, siano sistemati nel gruppo a cui possono aspirare, in base al titolo di studio, alle benemerienze di servizio civile e militare, all'attitudine. Ciò con provvedimento legislativo indipendentemente dalla riforma burocratica, cui il Governo nazionale attende, provvedimento che troverebbe la più completa giustificazione in ragioni soprattutto di umanità, di prestigio, di dignità.

RISPOSTA. — Con il Regio decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, sono state emanate norme transitorie per i passaggi a categoria superiore e per la sistemazione in ruolo del personale in servizio presso le Amministrazioni statali; ed a tale scopo è stato riservato il primo concorso da bandirsi, dopo effettuata la revisione degli organici, per il grado iniziale di ciascuno dei ruoli di Gruppo A, B e C, contemplati dal Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Questo provvedimento mira soprattutto a beneficiare gli invalidi di guerra e gli ex combattenti, ai quali ultimi sono stati assegnati (articolo 2 e 3) i quattro quinti dei posti messi a concorso, dopo il conferimento ai minorati di guerra dei posti loro dovuti nella propor-

zione stabilita dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Senonchè l'articolo 1 del citato decreto, mentre consente l'ammissione ai concorsi per Gruppi A, B e C, anche al personale non di ruolo che, con qualsiasi denominazione, presti servizio presso le Amministrazioni statali, esclude espressamente coloro che siano stati assunti in servizio con la qualifica di salariati. E poichè la stessa esclusione non è prevista dall'articolo 4, ne consegue che ai salariati possono essere conferiti soltanto i posti di agente subalterno, che risulteranno disponibili in ciascun ruolo.

Nessuna disposizione speciale è stata emanata relativamente ai salariati che, durante la guerra, prestarono servizio in zona d'operazione col grado di ufficiale. Nè potrebbe essere ora emanata d'iniziativa di questo Ministero relativamente ai soli salariati da esso dipendenti, dovendo, per ovvie ragioni di equità, un provvedimento a favore dei reduci di guerra riguardare tutti indistintamente coloro che si trovino in determinate condizioni.

Questo Ministero sarà lieto, per parte sua, di prendere in attento esame la posizione del personale di cui si tratta e di segnalargliela a chi di ragione, per lo studio di quelle provvidenze di carattere generale che il Governo possa ritenere di dover adottare. — GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*.

REBAUDENGO. — Al Capo del Governo e al ministro delle finanze per sapere se in considerazione del turbinoso sconvolgimento di tutti i redditi, provocato dall'imperversante crisi economica mondiale, non credano sia richiesto da un elevato senso equitativo e dal ben inteso interesse nazionale un provvedimento di carattere eccezionale (che pure avrebbe già un precedente) volto ad attenuare la ferrea disposizione di legge, adatta ad epoche normali, per cui per un triennio debbono rimanere immutati gli accertamenti di reddito fatti agli effetti dell'imposta complementare.

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante chiede se non si ritenga opportuno di attenuare la disposizione legislativa, in forza della quale il reddito complessivo accertato agli effetti

della imposta complementare deve rimanere fisso per un triennio.

Tale norma, contenuta nel decreto istitutivo della imposta complementare, potrebbe essere variata solo con provvedimento legislativo.

Detta norma, però, al pari di quanto la legge stabilisce per altri tributi (ad esempio quello di ricchezza mobile, molto più importante e gravoso della complementare) vincola non solo il contribuente, ma anche la finanza per l'accertamento dei maggiori redditi che nel corso del periodo di stabilità si possono essere prodotti.

Il periodo di stabilità, adunque, è un vincolo per la finanza e per i contribuenti, vincolo che ha la sua ragione di essere nella riconosciuta opportunità di non imporre ai contribuenti medesimi ed agli uffici gli oneri di una annuale dichiarazione e quindi di una continua revisione generale degli accertamenti.

Del resto l'imposta complementare, nella sua attuale struttura tecnica, si appoggia esclusivamente agli accertamenti eseguiti ai fini delle altre imposte dirette, di natura reale: le variazioni che si verificano nell'accertamento di queste ultime, si ripercuotono sulla complementare. Può esservi, a causa della stabilità per un triennio, un ritardo di adeguamento per uno o due anni; ma, a parte che, come si è detto, ciò costituisce un'alea anche per la finanza, non pare sia fondata la preoccupazione che il carico della complementare possa avere peso agli effetti dell'economia nazionale.

Basti tener presente che la complementare colpisce i redditi che raggiungono al netto di ogni detrazione, lire 6.000; che le sue aliquote sono mitissime; che solo 747 mila contribuenti sono accertati agli effetti di tale imposta e che di questi ben 632 mila sono compresi nel primo scaglione, colpiti da aliquote dall'1 al 2 per cento.

Se a ciò si aggiunge che il gettito complessivo di tale imposta è di soli 345 milioni, compresi tutti i dipendenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, a fronte della ricchezza mobile che da sola supera i 3 miliardi, sorge la logica illazione della scarsissima importanza di quel tributo o della assai modesta pressione che esso esercita sulla economia nazionale.

In ogni modo assicuro l'onorevole interro-

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-31 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1931

gante che, appena sarà possibile provvedere ad indispensabili modificazioni legislative della struttura attuale della imposta complementare, anche la questione della fissità del periodo di accertamento sarà oggetto di esame e di studio, con riguardo ai bene intesi interessi,

della finanza e dei contribuenti. — MOSCONI,
ministro delle finanze.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.